

Errata corrige

Deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2016 - n. X/5472 «Variante al piano territoriale di coordinamento del Parco Adda Sud (d.g.r. n. 1195/2013) - Modifica delle norme tecniche di attuazione, in esecuzione della sentenza del Consiglio di stato n. 00817/2016 reg.prov.coll. n. 03785/2015 reg.ric.» Pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 31 del 4 agosto 2016

L'allegato «Norme Tecniche di Attuazione della variante generale al Piano Territoriale» alla deliberazione in oggetto è sostituito dal seguente:

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

(Attuazione della Sentenza del Consiglio di Stato N. 00817/2016

REG.PROV.COLL.-N.03785/2015 REG.RIC. del 20 ottobre 2015)

INDICE

Titolo I – NORME DI INQUADRAMENTO GENERALE

- art. 1 Ambiti e contenuti del piano territoriale
- art. 2 Elaborati del piano territoriale
- art. 3 Effetti del piano territoriale e normativa di zona
- art. 4 Adeguamento dei piani di governo del territorio
- art. 5 Standard urbanistici dei piani comunali
- art. 6 Indirizzi per la pianificazione comunale per le aree esterne al Parco
- art. 7 Strumenti e provvedimenti di attuazione del piano
- art. 8 Piano di gestione
- art. 9 Regolamenti d'uso
- art.10 Programmazione negoziata e interventi esecutivi di iniziativa pubblica e convenzionati
- art.11 Pareri

art. 11 bis Titoli abilitativi

art. 11 ter Garanzie

Titolo II –NORME DI ZONA

- art.12 Fasce e zone territoriali
- art.13 Zone di Iniziativa Comunale (IC) riservate alla pianificazione comunale

Capitolo I – Livelli e ambiti di tutela ambientale

- art.14 Norme generali di salvaguardia ambientale
- art.15 Fiume, opere idrauliche e spiagge
- art.16 Fascia di tutela fluviale – prima fascia
- art.17 Fascia di tutela paesaggistica – seconda fascia
- art.18 Fascia di rispetto – terza fascia

Capitolo II – Naturalità

- art.19 Riserva regionale orientata Adda Morta Lanca della Rotta
- art.20 Siti natura 2000
- art.21 Zona naturalistica orientata
- art.22 Zona naturalistica parziale: botanica, zoologica e biologica
- art.23 Zona ambienti naturali e zone umide
- art.24 Gestione faunistica
- art.25 Gestione del patrimonio forestale

Capitolo III – Agricoltura

- art.26 Norme generali
- art.27 Zona golenale agricolo forestale
- art.28 Zona agricola di seconda fascia e terza fascia
- art.29 Edificato rurale
- art.30 Allevamenti zootecnici
- art.31 Arboricoltura da legno

Capitolo IV – Paesaggio e patrimonio storico

- art.32 Norme generali di salvaguardia paesaggistica e storico-monumentale
 - art.33 Scarpate morfologiche primarie e secondarie
 - art.34 Subzona di rispetto paesaggistico ambientale
-

- art.35 Subzona di rispetto paesaggistico monumentale
- art.36 Elementi costitutivi del paesaggio: fontanili, marcite, alberi monumentali
- art.37 Emergenze storico architettoniche e loro pertinenze - Complessi rurali e manufatti di valore storico, documentale e paesaggistico e ambiti assoggettati a tutela (art. 136 D.lgs 42/04)

Capitolo V – Fruizione

- art.38 Norme generali per la fruizione del Parco
- art.39 Poli di attrezzature per la fruizione
- art.40 Viabilità minore e accessibilità interna al Parco
- art.41 Parcheggi e punti di corrispondenza
- art.42 Agriturismo
- art.43 Campeggi

Titolo III – NORME PARTICOLARI E FINALI

- Art.44 Edifici esistenti non coerenti con le norme di zona e subzona del PTC del Parco
- art.45 Zona di esercizio dell'attività estrattiva
- art.46 Subzona di recupero di ambienti degradati
- art.47 Prevenzione incendi
- art.48 Viabilità e circolazione stradale
- art.49 Reti di distribuzione, impianti, infrastrutture
- art.50 Attività di smaltimento e recupero rifiuti
- art.51 Vigilanza e sanzioni
- art.52 Poteri di deroga

Allegato A – Riserva naturale regionale Adda Morta – Lanca della Rotta, Zone naturalistiche

Allegato B – SIC e ZPS

Allegato C – Emergenza storico architettonica

Allegato D – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Allegato E - Percorsi di fruizione riconosciuti a livello regionale

Allegato F - Punti di osservazione del paesaggio lombardo

TITOLO I - NORME DI INQUADRAMENTO GENERALE

Art. 1 **Ambito e contenuti del piano territoriale**

1. I contenuti e gli effetti del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco sono quelli previsti e regolati dalla legge e dalle presenti norme. I rapporti tra il PTC e gli strumenti di pianificazione territoriale sono regolati dalla legge.
2. Il piano delimita il territorio del Parco individuandone il perimetro, come approvato con l.r. 16 settembre 1983, n. 81 e modificato con l.r. 20 agosto 1994, n. 22, con le seguenti precisazioni:
 - a) dove il perimetro è determinato da una strada, si intende corrispondente al ciglio stradale interno, verso l'area Parco;
 - b) dove il perimetro è determinato da un corso d'acqua si intende corrispondente alla mezzeria del corso d'acqua stesso;
 - c) dove il perimetro è determinato dalla scarpata morfologica si intende corrispondente al ciglio superiore della scarpata stessa.

Art. 2 **Elaborati del piano territoriale**

1. Il piano territoriale si compone dei seguenti elaborati:
 - a) Norme tecniche di attuazione e allegati A-B-C-D-E-F;
 - b) Planimetria di piano Tav. B scala 1:10.000 (18 tavole);
 - c) Tavole "Vincoli e Tutele" scala 1:10.000 (18 tavole).

Art. 3 **Effetti del piano territoriale e normativa di zona**

1. Le previsioni del P.T.C. sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali comunali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.
 2. Le norme di zona di cui ai successivi titoli, si articolano in tre parti:
 - orientamenti;
 - indirizzi;
 - prescrizioni.
-

3. Gli orientamenti individuano e definiscono gli obiettivi del Parco ed esplicitano le finalità delle azioni previste nelle singole zone.
4. Gli indirizzi stabiliscono i criteri in base ai quali devono essere raggiunti gli obiettivi del piano e determinano le modalità esecutive degli interventi ammessi e ne indicano i soggetti attuatori.
5. Le prescrizioni contengono disposizioni immediatamente vincolanti e modalità di esecuzione di carattere precettivo; esse prevalgono automaticamente sulle previsioni degli strumenti pianificatori e di programmazione vigenti.

Art. 4 *Adeguamento dei piani di governo del territorio*

1. I Comuni del Parco devono apportare, relativamente alle aree comprese nel perimetro del Parco, entro 60 giorni dalla approvazione del presente P.T.C., tutte le modifiche necessarie al recepimento del perimetro e della zonizzazione del P.T.C.
2. Entro due anni dall'approvazione del presente P.T.C., i comuni medesimi devono provvedere, con apposita variante, all'aggiornamento dei propri strumenti urbanistici generali relativamente alle aree esterne al perimetro del Parco, tenendo conto degli indirizzi derivanti dal P.T.C.

Art. 5 *Standard urbanistici dei piani comunali*

1. All'interno del Parco i Comuni possono prevedere, con il proprio strumento urbanistico comunale, aree da destinare a pubblici servizi in tutte le zone IC.
2. Sono altresì ammesse fasce attrezzate a verde pubblico in corrispondenza degli affacci degli abitati sul Parco.

Art. 6 *Indirizzi alla pianificazione comunale per le aree esterne al Parco*

1. In sede di variante di adeguamento ai sensi del precedente art. 4, secondo comma, e comunque in sede di adozione dello strumento urbanistico comunale o di sue varianti, i Comuni il cui territorio è compreso nel Parco sono tenuti ad osservare i criteri e gli indirizzi dettati dal piano e dalle presenti norme per le aree esterne al perimetro del Parco, ai sensi di quanto contenuto all'art. 18, comma 5, L.R. 86/83, tenuto conto anche degli indirizzi di contenuto paesaggistico espressi dal PTCP.
-

2. I criteri e gli indirizzi, sono i seguenti:

- a) le aree limitrofe al perimetro del Parco, devono preferibilmente essere destinate all'esercizio dell'agricoltura, secondo le disposizioni della l.r.12/2005, oppure ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, con particolare riguardo al verde, gioco e sport;
 - b) per le aree da destinare a espansione residenziale, confinanti con il territorio del Parco, lo strumento urbanistico detta disposizioni per l'inserimento ambientale e paesaggistico, in particolare relativamente alle sistemazioni a verde e alle alberature, privilegiando le essenze autoctone, nonché relativamente alla scelta delle soluzioni tipologiche e architettoniche coerenti con il paesaggio circostante;
 - c) i nuovi insediamenti industriali, con esclusione di modeste attività produttive non moleste, né nocive, le nuove strutture per la logistica e le medie e grandi strutture di vendita di nuova realizzazione, devono essere collocate a congrua distanza dai confini del Parco e devono prevedere equipaggiamento a verde, con fasce alberate prevalentemente costituite da essenze autoctone;
 - d) deve essere evitato l'insediamento di nuove industrie insalubri in aree o in edificati limitrofi al Parco, fatta eccezione per le opere riconducibili all'attività agricola;
 - e) devono essere individuati e tutelati gli elementi costitutivi del paesaggio di maggior rilievo, quali solchi vallivi, paleoalvei, scarpate morfologiche, elementi vegetazionali e alberature, corsi d'acqua e rete irrigua storica, con particolare attenzione alla continuità degli elementi di caratterizzazione paesaggistica segnalati dal PTC del Parco;
 - f) la pianificazione comunale identifica e sottopone a tutela i centri storici, i nuclei e le architetture di antica formazione, non diversamente tutelati dalla legislazione vigente; devono essere censiti e sottoposti a normativa conservativa anche gli edifici isolati di particolare pregio, quali molini, fornaci, filande, cappelle devozionali, oratori di campagna, grandi manufatti storici idraulici;
 - g) devono essere censiti i complessi rurali, attivi o dismessi, definendo per l'edificato di interesse storico-ambientale le modalità di intervento e il livello di
-

tutela finalizzato alla conservazione dei principali elementi architettonici o storici emergenti e, all'occorrenza, le direttrici spaziali per eventuali nuove edificazioni.

Art. 7 Strumenti e provvedimenti di attuazione del piano

1. Sono strumenti e provvedimenti di attuazione del piano territoriale:
 - a) il piano di gestione;
 - b) i regolamenti di cui all'art. 20 della L.R. 86/83;
 - c) le procedure di programmazione negoziata, interventi esecutivi di iniziativa pubblica, del Parco e degli enti facenti parte della Comunità del Parco;
 - d) gli interventi esecutivi convenzionati;
 - e) i pareri obbligatori;
 - f) le autorizzazioni, le concessioni, le comunicazioni al Parco;
 - g) le convenzioni con il Parco.
2. Il piano territoriale è attuato dal Parco. Collaborano all'attuazione del piano, con propri atti e progetti, la Provincia di Cremona, la Provincia di Lodi, i Comuni territorialmente interessati, gli enti pubblici, i privati singoli e associati.

Art. 8 Piano di gestione

1. Il piano di gestione è predisposto, con i contenuti di cui all'art.17 della l.r.86/83, dall'Ente Gestore che formula la relativa proposta con deliberazione della Comunità del Parco; esso è approvato dalla Giunta Regionale.

Art. 9 Regolamenti d'uso

1. I regolamenti sono predisposti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 20 della L.R. 86/83.

Art.10 Programmazione negoziata e interventi esecutivi di iniziativa pubblica e convenzionati

1. Il Parco può avviare le procedure di programmazione e concertazione previste dalle norme vigenti ovvero, quando siano promosse da enti diversi dall'ente gestore del Parco, partecipare ad esse.
-

-
2. **Il Parco, in sede di definizione degli accordi, stabilisce quali siano gli interventi e le opere di ripristino necessarie oppure, nel caso di interventi che comportino modificazioni non ripristinabili, stabilisce le misure e gli interventi diretti a compensare i danni ambientali.**

Art. 11 Pareri

1. **Sono sottoposti a parere obbligatorio del Parco secondo le competenze stabilite dallo Statuto:**
- a) i progetti di nuova costruzione o ristrutturazione, di cui alle lettere d), e) f) dell'art. 27 della l.r. 12/2005, nonché le demolizioni concernenti edifici e manufatti ubicati all'interno del perimetro del Parco; in tali casi il parere avrà ad oggetto la conformità dell'intervento alle norme del presente piano.**

Art. 11 bis Titoli abilitativi

1. **Nei casi di interventi soggetti a denuncia al Parco, previsti dalle presenti norme, la denuncia consiste in una comunicazione dettagliata esplicativa dell'intervento, delle sue modalità e tempi di esecuzione e, in quanto possibile, dei tipi e quantità degli elementi naturalistici, oggetto dell'intervento; la comunicazione è integrata dall'indicazione delle migliorie ambientali o culturali derivanti dall'intervento. Entro sessanta giorni dalla denuncia, il Parco può vietare totalmente o parzialmente l'intervento, qualora contrasti con le norme di tutela o possa comunque recare grave compromissione o alterazione ambientale, oppure può subordinarlo al rispetto di condizioni esecutive, o al ripristino o recupero ambientale; le opere denunciate non possono essere iniziate prima della scadenza del termine suddetto o della specifica comunicazione del Parco.**
2. **Il Parco, con proprio regolamento, stabilisce, in relazione alla natura e rilevanza degli interventi, quale documentazione illustrativa e tecnica debba essere presentata in allegato alle domande di autorizzazione e alle denunce al Parco, nonché i casi in cui subordinare l'intervento a convenzione.**
-

Art. 11 ter Garanzie

In caso di intervento convenzionato, dovrà essere presentata idonea garanzia, rilasciate da primari istituti bancari o assicurativi, in ordine ai lavori di recupero ambientale e paesaggistico, di compensazione ambientale e, comunque, in genere alle obbligazioni assunte dal privato nei confronti del Parco.

Il Parco potrà richiedere idonea garanzia, rilasciate da primari istituti bancari o assicurativi, anche in ordine all'attuazione di prescrizioni contenute nei propri atti amministrativi

Titolo II – NORME DI ZONA

Art. 12 Fasce e zone territoriali

1. Il territorio del Parco, ai fini della presente disciplina, è oggetto di duplice ordine di suddivisione, in fasce, zone e subzone territoriali sottoposte a diverso grado di tutela ed individuate con apposito simbolo grafico nelle allegate planimetrie.
 2. Le fasce territoriali sono le seguenti:
 - di tutela fluviale (prima fascia)
 - di tutela paesaggistica (seconda fascia)
 - di rispetto (terza fascia).
 3. Le zone territoriali sono le seguenti:
 - Riserva naturale orientata Adda Morta - Lanca della Rotta
 - Siti Natura 2000 – Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale
 - zona naturalistica orientata
 - zona naturalistica parziale: botanica, zoologica e biologica
 - zona ambienti naturali e zone umide
 - zona golenale agricolo-forestale
 - zona agricola di II^a fascia
 - zona agricola di III^a fascia
 - zona di Iniziativa Comunale (IC), riservata alla pianificazione comunale
 - fiumi opere idrauliche e spiagge
 - emergenze storico architettoniche e loro pertinenze. Complessi rurali e manufatti di valore storico, documentale e paesaggistico e ambiti assoggettati a tutela (art. 136 D.L.vo 42/2004)
 - zona di esercizio dell'attività estrattiva.
 4. Sono individuati con apposita simbologia i Poli di attrezzature per la fruizione:
 - di livello territoriale
 - di livello locale.
 5. All'interno delle zone territoriali sono individuate le seguenti sub zone:
 - di rispetto paesaggistico ambientale
 - di rispetto paesaggistico monumentale
 - di recupero di ambienti degradati
-

- centri e nuclei storici.
6. Sono inoltre individuati i seguenti elementi:
- Complessi rurali e manufatti di valore storico, documentale e paesistico
 - Manufatti idraulici
 - Fontanili
 - Sistema delle acque irrigue
 - Scarpate morfologiche primarie e secondarie.
7. Nelle tavole allegate "Vincoli e tutele" è individuata la Rete Ecologica Regionale di cui all'articolo 3- ter della L.R. 86/83.

Art.13 Zone di Iniziativa Comunale (IC), riservate alla pianificazione comunale

1. Orientamento

- 2.1. Il PTC indica gli ambiti interni al Parco il cui azionamento è demandato alla pianificazione comunale, nei limiti e secondo i criteri definiti dalle presenti norme.

2. Indirizzo

- 2.1. Nella redazione degli strumenti urbanistici comunali, si dovranno tendenzialmente osservare i seguenti criteri:
- le eventuali previsioni di espansione urbana dovranno seguire stretti criteri di risposta ai fabbisogni locali e/o rispondere ad esigenze di razionale completamento degli insediamenti;
 - l'aggregato urbano dovrà tendere ad essere definito da perimetri continui al fine di conseguire una migliore economia nel consumo di suolo e delle risorse territoriali, evitando nuovi fenomeni di frammentazione;
 - dovrà essere prioritariamente previsto il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e, nel caso si rendesse necessario prevedere nuove zone di espansione, queste ultime dovranno essere aggregate all'esistente, secondo tipologie coerenti con il contesto circostante ed evitando la formazione di conurbazioni; gli indici urbanistici e le altezze massime dovranno tenere conto delle caratteristiche morfologiche del contesto;
-

-
- lo strumento urbanistico dovrà orientarsi a rafforzare gli elementi costitutivi della rete ecologica, anche prevedendo idonee forme di riqualificazione e compensazione in base a principi da concordare con il Parco. A tal fine la Rete Ecologica Regionale dovrà essere tradotta a scala comunale e dovrà comprendere un livello di definizione che individui i punti critici e le potenzialità per interventi di ripristino, con la possibile rimozione di cause di frammentazione e formulazione di progetti di miglioramento e riqualificazione ambientale.

Gli strumenti di pianificazione comunale dovranno inoltre prevedere, in relazione alle previsioni di trasformazione individuate, interventi idonei affinché il bilancio ecologico risulti positivo; tale obiettivo potrà essere raggiunto anche mediante l'individuazione di azioni di mitigazione e compensazione naturalistica da concordare con il Parco.

- 2.2. Lo strumento urbanistico comunale specifica azzonamento e normativa riguardo alle tutele indicate nel PTC del Parco per le emergenze monumentali, le relative pertinenze, gli elementi di carattere morfologico e paesaggistico e gli elementi costitutivi della rete ecologica regionale, nonché la loro percezione nel più ampio contesto paesaggistico.
 - 2.3. Il PTC individua i centri storici di interesse territoriale: alla pianificazione comunale è demandata l'eventuale integrazione dei perimetri, con riferimento alle carte IGM 1888, e l'applicazione di norme di tutela finalizzate ad individuare le misure e le azioni più idonee per salvaguardare e promuovere il recupero degli stessi. Tali misure di salvaguardia devono essere definite anche per gli insediamenti rurali tradizionali, nel rispetto delle connotazioni identitarie legate agli aspetti storico-architettonici e ai consolidati sistemi di relazione con il contesto.
 - 2.4. Gli interventi sulle aree libere all'interno delle zone IC dovranno essere prioritariamente indirizzati alla formazione di parchi urbani e alla fruizione pubblica, anche con riferimento all'individuazione dei Poli di fruizione riportata nel PTC.
-

3. Prescrizioni

- 3.1. Salvo che per attività artigianali non nocive né moleste, ai sensi del D.L.vo 152/06, è limitata l'espansione e il nuovo insediamento di attività produttive, secondo i seguenti criteri:
- a) l'insediamento di attività produttive in genere e in particolare di quelle classificate di prima e seconda classe, è ammesso solo in presenza di esigenze che non possano altrimenti soddisfarsi, oppure per i comuni il cui territorio urbanizzato sia interamente compreso entro il perimetro del Parco;
 - b) qualora ammessi, i nuovi insediamenti produttivi devono prevedere opere di compatibilizzazione ambientale atte ad assicurare la continuità morfologica, paesaggistica ed ecologica con le contigue aree Parco, oltre che la tutela, il rafforzamento ed il potenziamento degli elementi che costituiscono la rete ecologica regionale, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma precedente.
- 3.2. Nelle zone di nuovo insediamento a margine delle zone IC deve essere garantito il rispetto dei caratteri paesistici e ambientali del Parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e architettoniche, sia nella scelta dei materiali da costruzione, sia nella progettazione e utilizzazione degli spazi aperti, sia nella attenta considerazione dei rapporti visuali con il contesto.

Capitolo I – Livelli e ambiti di tutela ambientale

Art. 14 Norme generali di salvaguardia ambientale

1. Orientamento

- 1.1 Il Parco promuove la conservazione dell'ambiente attraverso la tutela delle componenti morfologiche e naturalistiche del territorio, come specificato dalle disposizioni relative alla suddivisione del territorio in fasce.

2. Indirizzo

Il Parco mette in atto forme di collaborazione con i Comuni e gli Enti competenti per la realizzazione di interventi incidenti sulla qualità dell'ambiente attraverso strumenti di programmazione negoziata.

Le convenzioni con i privati, previste dalle presenti norme e con particolare riferimento agli interventi per la fruizione, devono contenere specifiche disposizioni circa le modalità di conservazione dell'ambiente della valle fluviale.

Il Piano individua i perimetri dei siti Natura 2000 così come definiti dalla normativa vigente.

In tutto il Parco è ammessa la creazione di zone umide artificiali a carattere naturalistico, il cui progetto è approvato dal Parco. Per tali zone si applicano le disposizioni degli articoli delle singole zone.

3. *Prescrizioni*

3.1. All'interno del territorio del Parco, il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) di cui al D.P.C.M. 24 maggio 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.183 dell'8 agosto 2001 indica e classifica le fasce a diverso grado di rischio. Nelle fasce fluviali individuate dal PAI, vigono le norme di attuazione dello stesso, sovraordinate alle presenti norme.

3.2. In tutto il territorio del Parco, fatto salvo quanto disciplinato nelle successive norme di zona, sono vietati:

- a) l'abbandono e la formazione di ammassi o depositi di rifiuti di qualsiasi tipo, fatta eccezione per i centri per la raccolta differenziata comunali o intercomunali ai sensi del D.M. 8 Aprile 2008 e i cassonetti stradali; è ammesso esclusivamente in zona IC il deposito temporaneo e il recupero di rifiuti inerti provenienti da demolizioni e scavi;
 - b) i movimenti di terra, ad eccezione di quelli in zona IC, il livellamento di scarpate, declivi e avvallamenti. Sono esclusi dal divieto quelli relativi alle pratiche agricole svolte nel rispetto della normativa di settore, di pertinenza delle aziende agricole, compresi gli interventi sulla rete irrigua di pertinenza delle aziende agricole, nonché i livellamenti superficiali consistenti nella sistemazione del piano di coltivo con quote di sterri e/o riporti non superiori a 50 cm. effettuata senza asportazione del materiale all'esterno dell'area dei lavori;
 - c) il danneggiamento, l'asportazione, il commercio dello strato superficiale del suolo, dell'humus e della cotica erbosa; sono fatte salve le normali pratiche colturali e gli interventi di trasformazione o di escavazione di qualsiasi genere,
-

- ammessi dalle presenti norme, purché siano state osservate le relative procedure abilitative;
- d) la distruzione o il danneggiamento di zone umide, quali paludi, stagni, acquitrini, lanche, morte, fontanili, fasce ripariali dei fiumi e di ogni altro corso d'acqua, e la deviazione o occultazione di acque o risorgive;
 - e) la distruzione o danneggiamento dell'ambiente boschivo e delle componenti paesaggistiche dell'ambiente agrario;
 - f) la recinzione stabile, fatta salva quella consentibile esclusivamente per esigenze di tutela di aree edificate e relative pertinenze, impianti e allevamenti. In tutti gli altri casi sono ammesse recinzioni con siepe viva, di essenze autoctone. Recinzioni temporanee sono assoggettate ad assenso del Parco subordinato ad atto di impegno alla rimozione.
 - g) salvo che nella zona rinviata alla pianificazione comunale, l'apposizione di cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo; è comunque ammessa la segnaletica al servizio del parco, delle attività e delle aziende agricole nonché quella viaria e turistica.

Art. 15 Fiume, opere idrauliche e spiagge

1. Orientamento

- 1.1. Il fiume, le sue acque, il suo corso e le sue rive costituiscono il fondamentale elemento naturalistico e paesaggistico del Parco, il cui ecosistema complessivo deve essere salvaguardato, ricostituito e potenziato. A tale tutela primaria sono subordinate le utilizzazioni agricole, industriali, artigianali, sportive e ricreative delle acque. La tutela è estesa al corso fluviale nella sua complessa vicenda geologica e di divagazione, ai recenti tagli o salti di meandro, nonché alle spiagge, isole e aree golenali aperte, corrispondenti alle aree comprese tra il fiume e il primo ordine di arginatura.
 - 1.2. Tutti gli interventi devono tendere alla conservazione, al potenziamento e al miglioramento dell'ambiente naturale e dell'ecosistema fluviale, della qualità delle acque, delle aree golenali e del paesaggio.
 - 1.3. La planimetria di piano individua il fiume nel suo corso e nel suo limite medio di piena quale riportato nella cartografia tecnica regionale; il simbolo grafico
-

comprende anche le isole. Alle penisole e alle spiagge si applicano, le norme della zona ambienti naturali.

2. *Indirizzo*

2.1 Le norme conseguenti all'applicazione delle disposizioni dell'Autorità di Bacino si applicano integralmente lungo tutto il corso del fiume.

E' consentita, l'esecuzione delle opere di difesa idraulica previste dalla pianificazione sovraordinata (Autorità di Bacino), dalla pianificazione regionale, nonché la realizzazione di opere in regime d'urgenza e di somma urgenza, previa comunicazione al Parco.

2.2 Le opere di sistemazione e regimazione fluviale devono essere eseguite nel rispetto della naturale divagazione fluviale o delle zone umide, restando la stessa subordinata soltanto alla salvaguardia di importanti insediamenti rurali civili o industriali o di opere infrastrutturali, oppure a imprescindibili necessità di sistemazione del bacino interregionale, preferibilmente utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica se compatibili con le condizioni del rischio idraulico.

2.3 Nella zona golenale agricolo forestale, relativamente alle aree coltivate, ivi comprese le aree per l'arboricoltura, il Parco persegue, nel rispetto delle attività agricole in atto, l'obiettivo della rinaturalizzazione e riforestazione delle aree, anche mediante acquisizioni, convenzioni, concessione di contributi e indennizzi.

3. *Prescrizioni*

3.1 Ai fini della tutela del fiume e delle aree marginali:

- a) tutti gli interventi debbono rispondere all'obiettivo di riqualificazione naturalistica ambientale delle sponde del fiume e delle aree circostanti, **in particolare mediante il consolidamento dei terreni laterali acquisiti alle attività agricole**, individuati con apposita simbologia quali "zone ambienti naturali" nella planimetria di piano;
 - b) gli interventi di consolidamento, di riqualificazione e di recupero ambientale e paesaggistico devono prevedere l'impianto o il reimpianto del bosco come primario strumento di difesa geologica e idrica del territorio, nel rispetto delle spiagge e delle zone umide esistenti e di quelle eventualmente formatesi per taglio o salto di meandro;
-

-
- c) in quanto ammessi, tutti gli interventi devono, ove possibile, essere eseguiti mediante opere di ingegneria naturalistica, in difetto, mediante materiali reperiti sul posto, oppure d'uso tradizionale; dovrà comunque essere curato l'inserimento ambientale mediante protezioni erbose e piantumazioni;
- d) **in caso di taglio o salto di meandro, l'arginatura del vecchio corso del fiume non è consentita, salvo nell'ipotesi in cui l'arginatura risulti indispensabile ai fini di difesa di insediamenti o infrastrutture e dovrà comunque garantire la sufficiente alimentazione idrica e il mantenimento dell'ambiente naturale del vecchio corso;**
- e) qualsiasi opera idraulica deve essere progettata in modo compatibile con la tutela della fauna ittica, anche al fine di impedire la frammentazione degli habitat fluviali;
- f) le escavazioni in alveo sono consentite solo a scopo di regimazione fluviale o di mantenimento del collegamento al fiume delle lanche o di eventuale ricollegamento delle morte, oppure per ripristinare zone umide prosciugate, qualora ammesse ai sensi delle disposizioni dell'Autorità di Bacino, previo accordo con il Parco sulle modalità di esecuzione e di ripristino ambientale;
- g) l'impiego della motorizzazione per la navigazione fluviale, è limitato alle esigenze di propulsione delle imbarcazioni da diporto o da lavoro, con esclusione di qualsiasi forma di competizione sportiva. La potenza impiegabile è limitata a 25 HP, ovvero 18,38 KW, salvo particolari esigenze connesse con il tipo di servizio o attività di pubblica utilità o pubblico interesse da svolgere previa autorizzazione del Parco.

3.2 **Il Parco, con proprio regolamento, può definire:**

- a) i criteri di progettazione ed esecuzione delle opere di difesa spondale e di regimazione fluviale;**
- b) i criteri di utilizzazione delle acque per usi agricoli o industriali;**
- c) i criteri, le modalità e i vincoli di utilizzazione delle acque per finalità ricreative e sportive;**
- d) criteri per il rispetto idraulico e idrogeologico delle risorgive che alimentano i fontanili;**
- e) i criteri, le modalità, gli obblighi e i vincoli per promuovere e realizzare interventi di rimboschimento e rinsaldamento dei terreni.**
-

3.3 Sulle spiagge fluviali non sono consentiti:

- a) l'accesso con mezzi motorizzati, salvo espressa autorizzazione del Parco;
- b) il campeggio, l'attardamento, il bivacco;
- c) la piantumazione, salvo che per le finalità di ingegneria naturalistica di cui ai commi precedenti;
- d) le coltivazioni agricole od orticole;
- e) la sosta e il transito di greggi;
- f) l'escavazione o l'asporto di materiali, salvo che per lavori di regimazione idraulica disposti dall'autorità idraulica competente ai sensi dei commi precedenti;

3.4 **L'installazione di pontili, barconi e altre strutture galleggianti o emergenti dalle acque, fissate stabilmente alla riva o al letto del fiume è soggetta ai provvedimenti amministrativi del Parco, fatte salve le competenze di altre pubbliche autorità previste dalle vigenti disposizioni di legge. Il Parco, anche in relazione alle caratteristiche delle zone e subzone del PTC nei tratti di riva interessati, verifica:**

- **che l'accesso non comporti degrado alle sponde e alle aree attraversate;**
- **che le attività svolte non siano disturbanti, in relazione all'ambiente circostante.**

3.5 La segnaletica relativa ai divieti di balneazione è apposta dai Comuni secondo indicazioni **di massima** fornite dal Parco.

Art.16 Fascia di tutela fluviale - prima fascia

1. Orientamento

1.1. La fascia identifica il territorio di massima fragilità idrogeologica e di più elevata rilevanza ambientale e paesaggistica del parco; comprende il fiume e le aree soggette alla più ampia tutela naturalistica. La fascia è destinata a consentire le condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo e l'evoluzione naturale del fiume in aderenza agli orientamenti contenuti nella Pianificazione a scala di Bacino o Distretto idrografico del fiume Po.

1.2. La fascia di tutela fluviale ha le finalità di:

- a) tutelare e ricostituire le caratteristiche naturali e paesaggistiche del fiume, dell'ecosistema ripariale, della zona golenale agricolo forestale e delle aree circostanti, sia negli elementi caratteristici, sia nei complessi di beni naturalistici e paesistici;
- b) tutelare il sistema idrogeologico complessivo, nei suoi elementi costitutivi, e disciplinare gli usi compatibili con la fragilità idrogeologica;
- c) disciplinare e orientare la fruizione agricola dei suoli, in relazione alla fragilità idrogeologica dei suoli stessi, invertendo anche la tendenza alla sottrazione di aree al fiume, alle zone umide e ai complessi vegetazionali, mediante la riqualificazione naturalistica di aree agricole, con priorità per le aree lungo il fiume;
- d) disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici, educativi, ricreativi.

2. Indirizzo

- 2.1. Tutti gli interventi, le convenzioni, i provvedimenti abilitativi devono tendere al graduale perseguimento delle finalità di cui al comma precedente.

3. Prescrizioni

- 3.1 È vietato lo spandimento di fanghi di depurazione, fatta eccezione per quelli provenienti dai tradizionali e ricorrenti espurghi di canalizzazioni irrigue e di colto.
- 3.2 Si applicano inoltre le disposizioni corrispondenti alle specifiche norme di zona e subzona.

Art. 17 Fascia di tutela paesaggistica - seconda fascia

1. Orientamento

- 1.1. La fascia comprende le aree interne alla valle fluviale di minore fragilità idrogeologica, aventi rilevanza paesaggistica e funzione di protezione ambientale della fascia di tutela fluviale, di cui al precedente articolo.

La fascia è costituita in prevalenza da aree agricole e include zone naturalistiche orientate e parziali botaniche, zoologiche e biologiche, nonché poli di fruizione attrezzati per il pubblico e insediamenti urbani.

- 1.2. La fascia di tutela paesaggistica ha le finalità di:
-

-
- a) tutelare e riqualificare il paesaggio e l'ambiente agricolo e naturale;
 - b) promuovere la continuazione e lo sviluppo delle attività agricole;
 - c) garantire il miglioramento ambientale e paesaggistico dei nuclei urbanizzati, recuperare e valorizzare gli edifici individuati di interesse storico-ambientale;
 - d) promuovere e disciplinare la fruizione pubblica e sociale, nel rispetto delle esigenze dell'agricoltura e del paesaggio.

2. *Indirizzo*

Tutti gli interventi, le convenzioni, i provvedimenti abilitativi debbono tendere al graduale perseguimento delle finalità di cui al comma precedente.

3. *Prescrizioni*

Si applicano le disposizioni corrispondenti alle specifiche norme di zona e subzona.

Art. 18 Fascia di rispetto - terza fascia

1. *Orientamento*

1.1. La fascia comprende le aree agricole perimetrali del Parco, coincidenti con il piano generale terrazzato o i terrazzi secondari, con presenza di insediamenti urbani.

1.2. La fascia di rispetto ha le finalità di:

- a) costituire zona di protezione delle fasce interne del Parco di maggior pregio ambientale e paesaggistico, nonché di rispetto della zona naturalistica compresa nella fascia stessa;
 - b) promuovere la continuazione e lo sviluppo delle attività agricole;
 - c) tutelare gli elementi paesistici e naturalistici individuati dal piano;
 - d) garantire il complessivo miglioramento ambientale e paesaggistico degli ambiti urbani, recuperare e valorizzare gli edifici individuati di interesse storico-ambientale;
 - e) promuovere e disciplinare la fruizione pubblica e sociale, compatibilmente con le esigenze dell'agricoltura e del paesaggio.
-

2. *Indirizzo*

Tutti gli interventi, le convenzioni, i provvedimenti abilitativi debbono tendere al graduale perseguimento delle finalità di cui al comma precedente.

3. *Prescrizioni*

Si applicano le disposizioni corrispondenti alle specifiche norme di zona e subzona.

Capitolo II – Naturalità

Art. 19 Riserva naturale orientata Adda Morta - Lanca della Rotta

E' individuata, con apposito perimetro, la Riserva regionale naturale Adda Morta - Lanca della Rotta istituita con D.C.R. 19 dicembre 1984, n. III/1845.

Il perimetro della Riserva coincide con il Sito di Interesse Comunitario individuato dalla Regione Lombardia, con del. G.R 7/14106 dell'8.08.2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Per le aree comprese al suo interno si applicano le disposizioni previste dal Piano della Riserva, approvato con D.G.R. n° 4/40739 del 14.03.1989 e del Sito di Interesse Comunitario.

Art. 20 Siti Natura 2000

1. Orientamento

- 1.1. La Variante generale del PTC del Parco recepisce le deliberazioni della Regione Lombardia in merito alla identificazione dei Siti facenti parte delle rete natura 2000 ed in particolare dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui all'allegato B della presente normativa.
- 1.2. Tali zone sono orientate alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna caratteristici del territorio nonché delle qualità paesaggistiche ivi riscontrate.
- 1.3. Nelle tavole di PTC sono individuati i perimetri dei SIC e delle ZPS così come definiti dalla Regione Lombardia con del. G.R. 7/14106 dell'8.08.2003 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Indirizzo

- 2.1. Il Parco provvede alla formazione dei Piani di Gestione dei SIC e delle ZPS in conformità alle deliberazioni regionali in materia e definisce i contenuti delle eventuali convenzioni con i privati proprietari delle aree incluse per il raggiungimento degli scopi individuati dai singoli Piani di Gestione.
-

3. *Prescrizioni*

3.1 All'interno dei Siti Natura 2000 valgono, oltre alle misure di conservazione approvate da Regione Lombardia, le prescrizioni normative relative alle zone e subzone individuate dal PTC del Parco, integrate, per gli aspetti regolamentari, dalle normative dei singoli Piani di Gestione.

Fatta salva l'attuazione degli interventi gestionali previsti dal Piano di Gestione ed eseguiti direttamente dall'Ente gestore o da questo espressamente e preventivamente consentiti, si fa divieto di esercitare ogni tipologia di attività che possa compromettere la conservazione degli habitat e delle specie vegetali e animali presenti nei Siti Natura 2000.

3.3 Nei siti Natura 2000 le attività e le azioni di tutti gli enti e degli operatori privati dovranno favorire la tutela e la conservazione:

- a) degli habitat e delle specie individuati dalla Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE;
- b) delle comunità floristiche e faunistiche.

3.3 L'Ente gestore:

- a) effettua la valutazione di incidenza degli interventi, con esclusione degli interventi assoggettati a procedura di VIA;
- b) provvede al monitoraggio ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. 357/1997, dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari;
- c) esercita le funzioni di vigilanza e irrogazione delle sanzioni amministrative per l'inosservanza delle prescrizioni stabilite nelle misure di conservazione e valutazione di incidenza.

Art. 21 *Zona naturalistica orientata*

1. *Orientamento*

Le aree classificate zona naturalistica orientata, individuate nelle tavole di azionamento con apposito simbolo grafico ed elencate nell'allegato A alle presenti NTA, costituiscono il nucleo di maggior valore dell'ambiente naturale della bassa valle dell'Adda, nella sua articolazione in boschi, zone umide, aree di rinnovazione spontanea. Gli interventi, tesi a orientare scientificamente l'evoluzione dell'equilibrio naturale e implementare la biodiversità in tutte le sue manifestazioni,

devono essere diretti alla salvaguardia e al potenziamento del patrimonio boschivo autoctono e alla conservazione attiva delle zone umide.

2. *Indirizzo*

L'utilizzo e la gestione forestale dei boschi e la gestione delle zone umide sono disciplinate dalle disposizioni di settore, in particolare ai sensi dei successivi artt. 23, 24 e 25.

E' consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo culturale ed educativo entro i limiti specificati dalla presente disposizione e dai regolamenti d'uso.

Sono consentiti comunque tutti gli interventi compatibili con le caratteristiche delle zone naturalistiche orientate che il Parco, gli enti territorialmente interessati e il Concessionario delle Aziende Faunistico Venatorie, sentito il Parco, ritengono necessari per l'attuazione degli scopi del piano, nonché per finalità di tutela e fruizione ambientale, ivi compresi, in particolare, gli interventi per la formazione di percorsi.

3. *Prescrizioni*

Fatte salve le norme generali di salvaguardia ambientale di cui al Capitolo I, nella zona naturalistica orientata è vietato:

- a) costruire opere edilizie, installare o posare anche in via precaria manufatti di qualsiasi genere, fatta eccezione per gli osservatori naturalistici;
 - b) costruire strade, oleodotti, gasdotti, elettrodotti, linee telegrafiche o telefoniche, effettuare sbancamenti, livellamenti, bonifiche o simili, asportare minerali o terriccio vegetale fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, tese al mantenimento dell'ambiente naturale delle zone naturalistiche orientate, autorizzati dal Parco;
 - c) erigere recinzioni, salvo quelle temporanee approvate dal Parco a protezione di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, o di aree che debbano essere temporaneamente escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o ricerca scientifica, di pubblica incolumità;
 - d) esercitare l'agricoltura, ad eccezione dell'attività agricola in essere che dovrà favorire forme di basso impatto ambientale e pratiche tese al sostegno della
-

Rete Ecologica, nel rispetto degli elementi naturali presenti e lo spandimento di fanghi di depurazione;

- e) alterare o danneggiare l'ambiente boschivo, le zone umide, i terreni cespugliati o di rinnovazione spontanea, le aree di rimboschimento;
- f) danneggiare, disturbare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi e tane, danneggiare o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di animali rinvenuti morti o parti di essi; sono fatte salve le attività svolte con finalità di studio o ricerca e quanto disciplinato dai piani faunistico-venatori e piani ittici provinciali;
- g) sorvolare con aerei ed elicotteri a bassa quota di disturbo per l'avifauna, fatti salvi gli interventi antincendio e di soccorso;
- h) raccogliere funghi, fiori e frutti di bosco;
- i) aprire o coltivare cave, attivare discariche;
- j) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche, praticare lo sport agonistico, accendere fuochi all'aperto, allestire attendamenti o campeggi;
- k) produrre rumori o suoni molesti, tenere ad alto volume apparecchi di produzione sonora;
- l) introdurre cani.

Le zone naturalistiche orientate possono essere computate come superfici di riproduzione e sviluppo della selvaggina stanziale di aziende faunistiche o di ambiti territoriali di caccia.

Art. 22 Zona naturalistica parziale botanica, zoologica e biologica

1. Orientamento

1.1. Il piano individua nelle tavole di azionamento con apposito simbolo grafico ed elenca, nell'allegato A alle presenti norme, le zone naturalistiche parziali a fini di tutela della flora e della fauna, classificate quali:

- zone naturalistiche parziali botaniche, caratterizzate da popolamenti vegetali di particolare pregio o interesse, sia per la loro rarità all'interno del Parco o per le caratteristiche ambientali e floristiche, sia per la presenza al loro interno di specie vegetali rare o minacciate;
-

-
- zone naturalistiche parziali zoologiche, caratterizzate da popolamenti animali, particolarmente ricche dal punto di vista quali-quantitativo, ed interessanti a livello scientifico per la presenza di specie rare e minacciate, oppure di aree necessarie alla sosta, riproduzione ed alimentazione della fauna caratteristica del Parco;
 - zone naturalistiche parziali biologiche, caratterizzate da biocenosi interessanti perché caratteristiche e minacciate di scomparsa o alterazione, tuttora in accettabili condizioni di equilibrio ambientale, anche se di origine artificiale e mantenute dall'intervento periodico dell'uomo.

1.2. Gli interventi devono mirare alla tutela, al ripristino, alla valorizzazione delle potenzialità naturali, rispettivamente botaniche, zoologiche e biologiche, e delle potenzialità paesaggistiche in funzione educativa e culturale, nonché alla prevenzione degli effetti nocivi d'origine antropica.

In particolare, gli interventi ammessi sono finalizzati a:

- per le zone naturalistiche parziali botaniche, alla tutela della vegetazione esistente e delle specie rare presenti, mirati al raggiungimento del miglior livello possibile di equilibrio naturale delle popolazioni vegetali;
- per le zone naturalistiche parziali zoologiche, alla tutela ed incremento della fauna presente, mantenendo e migliorando a questo scopo le caratteristiche degli ambienti che la ospitano, e soprattutto regolamentando in modo scientificamente corretto il prelievo;
- per le zone naturalistiche parziali biologiche, al mantenimento e miglioramento della biocenosi, tutelando flora e fauna e regolamentando il prelievo eventuale, con interventi mirati alla tradizionale gestione (nel caso dei fontanili) ed al raggiungimento di migliori condizioni di equilibrio ecologico.

2. *Indirizzo*

2.1. L'utilizzazione e la gestione forestale dei boschi e la gestione delle zone umide sono disciplinate dalle disposizioni di settore, in particolare ai sensi dei successivi artt. 23, 24 e 25.

2.2. È consentita la fruizione da parte del pubblico, a scopo culturale, educativo, purché non disturbante né distruttiva, ed entro i limiti specificati dalla presente disposizione, dalle norme di settore e dai regolamenti d'uso.

2.3. Sono consentiti comunque gli interventi approvati dal Parco, e che risultano necessari per le finalità di miglior tutela ambientale, per la ricostruzione o riqualificazione del paesaggio, della flora o della fauna, nonché per la fruizione pubblica di cui al comma precedente, ivi compresa, in particolare, la formazione di percorsi.

3. *Prescrizioni*

Fatte salve le norme generali di salvaguardia ambientale di cui al Capitolo I, nelle zone naturalistiche parziali è vietato:

- a) costruire opere edilizie o di permanente trasformazione edilizia del suolo, salvo gli interventi necessari per gli scopi del Piano ai sensi del precedente comma 2.3;
 - b) costruire strade, oleodotti, gasdotti, elettrodotti, linee telegrafiche o telefoniche, effettuare sbancamenti, livellamenti, bonifiche o simili, asportare minerali o terriccio vegetale;
 - c) erigere recinzioni, salvo quelle temporanee approvate dal Parco a protezione di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, o di aree che devono essere temporaneamente escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o ricerca scientifica, di pubblica incolumità;
 - d) esercitare l'agricoltura, ad eccezione dell'attività agricola in essere che dovrà favorire forme di basso impatto ambientale e pratiche tese al sostegno della Rete Ecologica, nel rispetto degli elementi naturali presenti e lo spandimento di fanghi di depurazione;
 - e) alterare o danneggiare l'ambiente boschivo, le zone umide, i terreni cespugliati di rinnovazione spontanea e le aree di rimboschimento;
 - f) aprire o coltivare cave, attivare discariche;
 - g) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche, praticare lo sport agonistico, accendere fuochi all'aperto, allestire attendamenti o campeggi;
 - h) produrre rumore o suoni molesti, tenere ad alto volume apparecchi di produzione sonora;
 - i) introdurre cani nelle zone di riserva naturalistica parziale zoologica e biologica, fatta eccezione per i periodi di attività venatoria.
-

Art. 23 Zona ambienti naturali e zone umide**1. Orientamento**

Le aree comprese nella zona sono destinate alla conservazione e al potenziamento delle risorse vegetazionali e ambientali naturali, anche di zona umida. Gli interventi devono tendere al riequilibrio ecologico dell'asta fluviale, per finalità di consolidamento idrogeologico e di miglioramento del paesaggio.

La subzona di recupero di cui all'art. 46 costituisce area di prioritario intervento di ricostituzione ambientale. Sono ammessi i soli interventi ai sensi del comma precedente, per la ricostituzione ambientale e di recupero delle condizioni di equilibrio naturale.

Le paludi, gli stagni, gli acquitrini, le lanche, le morte, le teste di fontanile costituiscono zone umide naturali o artificiali del Parco il cui ecosistema complesso è sottoposto a particolare tutela, in relazione allo specifico interesse scientifico, educativo e culturale, nonché per le attività di svago, in quanto compatibili.

1. Indirizzo

2.1. Sono consentiti gli interventi che il Parco e gli enti territorialmente interessati, sentito il Parco, ritengono necessari per le finalità di miglior tutela ambientale, per la ricostruzione o riqualificazione del paesaggio, della flora e della fauna, nonché per la fruizione pubblica di cui al comma precedente, ivi compresa in particolare la formazione di percorsi.

2.2. La fruizione è sempre consentita nell'ambito di progetti generali relativi alla percorribilità del Parco e alla conoscenza del territorio; nei progetti di realizzazione delle aree attrezzate per la fruizione vanno rispettate le prescrizioni di cui al Titolo II, Capitolo V.

2.3. Il Parco incentiva, attraverso apposite convenzioni, la graduale trasformazione in bosco dei pioppeti e delle colture arboree per la produzione di biomassa.

3. Prescrizioni

3.1. Non sono ammesse attività antropiche comportanti danneggiamento della vegetazione naturale e delle zone umide, quali opere edilizie, sbancamenti, livellamenti, nuove cave e ampliamento di cave esistenti, attivazione di discariche.

E' vietato esercitare l'agricoltura ad eccezione dell'attività agricola in essere che dovrà favorire forme di basso impatto ambientale e pratiche tese al sostegno della Rete Ecologica, nel rispetto degli elementi naturali presenti. E' inoltre vietato lo spandimento dei fanghi di depurazione.

- 3.2. I progetti di ricostituzione o di recupero ambientale sono effettuati mediante il reimpianto di vegetazione arborea e arbustiva autoctona, nel rispetto delle zone umide. Previa autorizzazione del Parco, sono ammesse anche destinazioni naturalistiche differenti atte a incrementare la varietà ambientale, purché non comportino il livellamento del terreno;
- 3.3. Possono essere realizzate solo recinzioni temporanee e aventi finalità di protezione ambientale o di sicurezza pubblica.
- 3.4. Gli interventi nelle zone umide sono ammessi con le seguenti modalità e cautele:
- a) sono soggette a comunicazione al Parco le opere effettuate per il mantenimento, la ricostituzione e il miglioramento dell'alimentazione idrica, la risagomatura del fondo, la captazione di acque;
 - b) è soggetto a comunicazione al Parco l'intervento colturale e di contenimento della vegetazione spontanea; per lo sfalcio del canneto la comunicazione indica anche le modalità di asportazione delle parti recise.
- 3.5. Fatti salvi gli interventi di cui ai commi precedenti, nelle zone umide è vietato:
- a) bonificare, riempire, danneggiare o prosciugare le zone stesse;
 - b) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi mirati al miglioramento o alla conservazione delle zone umide stesse;
 - c) navigare a motore ed esercitare la balneazione;
 - d) usare antiparassitari ed erbicidi;
 - e) uscire dai percorsi tracciati, salvo che per operazioni colturali o di pubblico servizio.
- 3.6. È fatto obbligo di rimuovere per il periodo dal 1 marzo al 30 giugno di ciascun anno le griglie e ogni altra opera che possa impedire il libero accesso dell'ittiofauna alle bocche di presa di derivazioni di acque pubbliche principali che alimentino zone umide disciplinate dal presente articolo.
-

3.7. Nelle zone umide devono essere osservate le seguenti distanze minime di rispetto, calcolate dal limite della vegetazione palustre o comunque dal perimetro della zona naturalistica orientata o parziale, ove coincida con il margine di zone umide:

- a) una fascia di cinque metri, in cui deve essere mantenuta la vegetazione spontanea e che può tuttavia essere occupata, previa autorizzazione, con canali drenanti e percorsi pedonali;
- b) una fascia di venti metri, in cui è vietato il deposito di stallatico.

Art. 24 Gestione faunistica

1. Orientamento

1.1. La fauna del Parco costituisce una componente fondamentale del patrimonio naturalistico e ambientale, della biodiversità e del valore scientifico e culturale dell'area protetta. Gli interventi destinati alla conservazione e alla gestione per il miglioramento qualitativo e quantitativo della fauna del Parco devono tendere al mantenimento dell'equilibrio ecologico anche negli ecosistemi antropici e soprattutto ai loro margini, e della massima varietà ambientale, per permettere la sopravvivenza delle specie animali di maggior pregio scientifico del Parco all'interno degli ecosistemi ospiti.

1.2. La fauna invertebrata degli ambienti naturali o naturaliformi del Parco costituisce la base della biodiversità dell'area protetta, e come tale è soggetta a studio, tutela e valorizzazione naturalistica e culturale.

2. Indirizzo

2.1. Sono consentiti gli interventi che il Parco e i comuni interessati, sentito il Parco, ritengono necessari per il raggiungimento di forme di miglior tutela ambientale, per ricostruzione e riqualificazione della componente faunistica di ogni ambiente, nonché per forme compatibili di fruizione pubblica come la formazione di percorsi. In particolare vanno considerate a livello prioritario le specie rare e minacciate a livello locale, nazionale ed europeo.

2.2. Tra gli interventi destinati al riequilibrio della situazione faunistica del Parco è inclusa la progressiva eliminazione di specie animali alloctone e invasive, in quanto in grado di entrare in concorrenza o di danneggiare direttamente la fauna

autoctona, operata dal Parco in base alle proprie competenze, o secondo modalità concordate con altri soggetti operatori.

- 2.3. Le nuove infrastrutture lineari, se conformi alle norme di zona, dovranno essere dotate di corridoi ecologici adeguati a garantire lo spostamento della fauna all'interno dell'area protetta, e i nuovi manufatti idraulici di qualsiasi genere realizzati su corpi idrici permanenti dovranno garantire il transito della fauna ittica.
- 2.4. La fruizione naturalistica e culturale del patrimonio faunistico del Parco è consentita purché non disturbante, con modalità definite dal Parco con regolamento.
- 2.5. L'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria è disciplinato dai Piani Provinciali, che sono approvati in conformità ai criteri per la difesa e la gestione faunistica stabiliti dal presente piano e alle finalità di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio ittico autoctono e di riqualificazione degli ambienti acquatici espresse dagli atti programmatori del Parco.

3. *Prescrizioni*

- 3.1. È vietata l'introduzione e/o il ripopolamento di specie animali non autoctone nel Parco, fatta eccezione per il fagiano in aree destinate all'esercizio della caccia e della carpa in acque utilizzate per la pesca.
 - 3.2. L'introduzione di fauna autoctona deve essere tempestivamente comunicata al Parco, che può proporre modificazioni nella scelta delle specie, nelle modalità di intervento e nei controlli veterinari preliminari e in quelli ecologici successivi al rilascio degli esemplari in natura.
 - 3.3. Il Parco può precludere temporaneamente alla fruizione pubblica alcune zone dell'area protetta, per tutelare specie di particolare rarità o interesse scientifico nel corso di alcune fasi del loro ciclo biologico.
 - 3.4. Le ricostruzioni ambientali e i grandi interventi di imboscamento anche produttivo dovranno tener conto della fauna operando per accrescerne la quantità e migliorarne la qualità, rispettando fasce ecotonali, ambienti umidi e radure interne, gestendo anche a livello naturalistico la copertura erbacea del terreno, la presenza di arbusti, di alberi morti o deperienti e di rampicanti, secondo modalità da concordare con il Parco.
-

Art. 25 Gestione del patrimonio forestale**1. Orientamento**

I complessi boscati, le macchie arboree, i filari arborei e arbustivi di rinnovazione spontanea devono essere mantenuti a cura dei proprietari o possessori o detentori nel miglior stato di conservazione culturale. Gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente (climax o subclimax), favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e, ove possibile, la conversione dei cedui in cedui composti e in boschi d'alto fusto.

2. Indirizzo

2.1. Tutti gli interventi consentiti devono essere subordinati alla finalità primaria di assicurare alle aree la conservazione e il miglioramento del loro carattere ambientale e di favorire il progressivo recupero dei sistemi boscati.

2.2. Prescrizioni

3.1. Su tutto il territorio del Parco si applicano le disposizioni della vigente normativa regionale e, per quanto riguarda i boschi, tutte le attività selvicolturali sono normate dal Regolamento Regionale 5/2007 (Norme forestali regionali) e dalle eventuali deroghe concesse dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 50 comma 6 della l.r. 31/2008.

3.2. Nei boschi sono vietati i tagli a raso, la sostituzione con colture arboree e l'esercizio di attività agricola in qualsiasi forma.

3.3. Al fine di salvaguardare l'integrità del bosco, nel rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 50 c. 7 della l.r. 31/2008, il Parco può effettuare una preventiva contrassegnatura delle piante da abbattere e delle matricine da rilasciare, purché sia stata presentata la relativa denuncia informatizzata di taglio e rilasciati eventuali altri atti amministrativi previsti.

3.4. Ogni taglio deve essere effettuato a perfetta regola d'arte ai sensi del Piano di Indirizzo Forestale vigente nel Parco.

3.5. Il taglio del ceduo e dell'alto fusto è consentito con il rispetto delle matricine e degli arbusti autoctoni.

3.6. Nel caso di piante isolate o poste in parchi e giardini, il proprietario è tenuto a valutare, compatibilmente col valore della pianta e del costo delle operazioni, il

ricorso alle tecniche di arboricoltura più indicate al fine di prevenirne l'abbattimento. In caso di taglio è prescritta la sostituzione delle piante con esemplari preferibilmente della stessa specie e nel rispetto dei disegni originali.

- 3.7. Per i filari arborei è necessario mantenere , quando possibile, gli individui meglio radicati e conformati; è fatto obbligo di sostituzione degli alberi abbattuti. La capitozzatura è consentita secondo gli usi locali; è in ogni caso ammessa la sostituzione di individui morti, ammalati o deperienti con esemplari della medesima specie; le specie infestanti devono essere sostituite con specie autoctone. Deve essere mantenuta la vegetazione arbustiva al piede del filare, fatti comunque salvi gli interventi manutentivi indispensabili per la coltura del filare stesso.
- 3.8. La manutenzione della vegetazione arborea e arbustiva nelle fasce gravate da servitù o nelle aree di rispetto degli edifici, è consentita nel rispetto della normativa vigente. Va comunque salvaguardata la vegetazione arbustiva autoctona di sottobosco.
- 3.9. Le utilizzazioni consentite sono soggette alle seguenti modalità di intervento:
- a) senza autorizzazione **nonché denuncia al Parco** sono ammessi:
 - la rimozione di piante secche e rami morti, la sostituzione di piante morte, ammalate o deperienti nei filari, nonché la raccolta dei funghi e della flora minore, nei limiti consentiti dalla vigente specifica normativa;
 - gli interventi colturali sulla vegetazione arbustiva al piede del filare e le normali pratiche colturali su alberi capitozzati;
 - b) sono soggetti a preventiva **denuncia** al Parco, fatta eccezione per la zona IC:
 - il taglio di piante isolate e di quelle dei giardini o parchi privati e pubblici;
 - l'intervento di pulizia dei rampicanti, ammesso solo per fini colturali;
 - il taglio dei complessi vegetazionali.
-

Capitolo III – Agricoltura

Art. 26 Norme generali

1 Orientamento

Al fine dell'applicazione di specifiche azioni di tutela, il piano identifica le componenti strutturali del paesaggio agrario, rappresentate principalmente dalle componenti morfologiche, vegetazionali e storiche, regolate dalle disposizioni del successivo Capitolo IV.

Il Parco ai fini della ricostituzione del paesaggio, promuove l'aumento della dotazione di vegetazione permanente lungo corsi d'acqua, strade e percorsi campestri, confini poderali, scarpate ed altri elementi morfologici del terreno. L'aumento della dotazione si realizza con specie autoctone, con elementi vegetazionali di specie diverse tra loro atte a incrementare la varietà ambientale.

2 Indirizzo

- 2.1. Il Parco promuove, con le proprie strutture, tutte le iniziative per ottenere contributi a favore delle aziende agricole del Parco, in particolare a favore delle aziende comprese in tutto o in parte nella fascia di tutela fluviale (prima fascia), in coerenza con le vigenti leggi di finanziamento per l'agricoltura indirizzabili ad azioni di rafforzamento della qualità del paesaggio.
 - 2.2. La dotazione di elementi vegetazionali può essere oggetto di convenzione, che, in conformità agli orientamenti di cui sopra, impegni il proprietario, possessore o detentore a realizzare un progetto complessivo di equipaggiamento ambientale dell'azienda agricola. La convenzione può prevedere la modifica o sostituzione degli elementi paesistici di cui al precedente primo comma, a condizione della contestuale messa a dimora di pari quantità di sviluppo lineare di filari o siepi o di superficie boscata.
 - 2.3. I Consorzi di Bonifica, consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, collaborano con il Parco nella tutela dell'ambiente naturale e del paesaggio, nel rispetto del piano. Gli interventi di ripristino determinati dall'urgenza e realizzati dai medesimi consorzi, sono effettuati previa comunicazione al Parco.
-

3 *Prescrizioni*

- 3.1. Le componenti morfologiche e arboree, **al pari dei tracciati della rete irrigua**, sono oggetto di specifica tutela da parte del Parco. Ogni forma di intervento su tali componenti deve pertanto essere oggetto di misure di compensazione o di reintegro da concordare con il Parco.
- 3.2. Il prato stabile è considerato elemento di qualificazione paesaggistica ed ecologica: la sua eventuale rottura, con sostituzione di altre colture, deve essere subordinata a opere di compensazione ambientale come definite dal regolamento di cui all'art. 36, fatte salve le disposizioni relative alla Gera d'Adda, come definita al successivo punto 3.5.
- 3.3. L'edificazione al servizio dell'agricoltura è ammessa per i soggetti e secondo le procedure di cui alla Parte II, Titolo III della Ir.12/2005, nell'osservanza delle norme di zona e di quelle di cui all'art. 29.
- 3.4. Ai fini della distribuzione delle acque irrigue, la posa di strutture impermeabili è consentita purché le stesse siano totalmente interrata, fatte salve diverse esigenze idrauliche. Laddove le condizioni di funzionalità idraulica non consentano l'interramento delle suddette strutture, è necessario l'utilizzo di soluzioni atte ad un adeguato inserimento sotto il profilo paesaggistico.
- 3.5. L'esercizio dell'agricoltura e ogni altro intervento nell'ambito della Gera d'Adda (territori in sinistra orografica dell'Adda compresi tra il comune di Rivolta d'Adda, e di Boffalora d'Adda) è altresì sottoposto alle seguenti norme di tutela:
- a) il prato stabile esistente deve essere conservato e non ne è ammessa la trasformazione colturale, fatte salve comprovate esigenze agronomiche supportate da studio agrogeopedologico; in tal caso la superficie trasformata, nell'arco di 10 anni dalla prima richiesta, non potrà essere superiore al 50% della superficie aziendale coltivata a prato stabile;
 - b) è obbligatorio il mantenimento del filare di ripa, la cui coltura è effettuata secondo la disciplina da stabilire con regolamento del Parco.

Art. 27 Zona golenale agricolo forestale

1. *Orientamento*

La zona è destinata al consolidamento idrogeologico, al rimboschimento e alla graduale ricostituzione quantitativa e qualitativa dell'ambiente naturale e del

paesaggio. Subordinatamente a tale finalità primaria, è consentito l'esercizio dell'agricoltura, secondo qualità e modalità compatibili con la fragilità idrogeologica della fascia di riserva fluviale (prima fascia), nonché la fruizione da parte del pubblico, a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel rispetto di essa e delle attività agricole.

2. *Indirizzo*

- 2.1. Il consolidamento idrogeologico e la tutela e ricostituzione dell'ecosistema ripariale sono di norma effettuati dal proprietario, possessore o detentore mediante la conservazione della vegetazione esistente e l'impianto di essenze autoctone miste arboree e arbustive secondo quantità, criteri e modalità stabiliti da convenzioni quadro o aziendali, stipulate con il Parco in coerenza con le indicazioni dell'Autorità di Bacino.
- 2.2. Il Parco può proporre agli agricoltori singoli e associati, le cui aziende sono comprese in tutto o in parte nella zona di cui al presente articolo una convenzione quadro, avente principalmente ad oggetto:
- la ricostituzione quantitativa di ambienti rurali, le modalità e i tempi della sua attuazione;
 - la ricostituzione e riqualificazione dell'equipaggiamento naturale e paesaggistico della campagna;
 - il miglioramento dei livelli di compatibilità ambientale dell'esercizio dell'agricoltura.

Il contenuto della convenzione quadro può essere adeguato alle singole situazioni aziendali.

3. *Prescrizioni*

- 3.1 Ai fini della graduale ricostruzione delle fasce ripariali gli interventi devono interessare un'area della larghezza minima di 10 metri dal ciglio di sponda lungo il fiume, con esclusione di spiagge e di strade campestri a fiume.
- 3.2 In caso di presenza di vegetazione naturale o di rinnovazione spontanea o nelle aree di rimboschimento, si applicano i criteri contenuti nel Piano di Indirizzo Forestale e in coerenza con i disposti della legislazione vigente.
-

-
- 3.3 L'equipaggiamento naturale e paesaggistico della zona deve essere conservato, per quanto esistente, e gradualmente ricostituito. Senza autorizzazione, è vietato alterare o distruggere gli elementi vegetazionali arborei o arbustivi: l'autorizzazione del Parco è rilasciata a condizione della sostituzione degli elementi eliminati, secondo i criteri contenuti nel Piano di Indirizzo Forestale. È vietato altresì aprire o coltivare cave, o attivare discariche, salvo i disposti del Titolo III.
- 3.4 Sono comunque ammessi gli interventi per la formazione di percorsi.
- 3.5 Non è ammessa la realizzazione di nuove serre e coperture ancorché provvisorie. Per le serre esistenti è consentito l'ampliamento fino ad un massimo del 5% della loro superficie.
- 3.6 Non sono ammessi nuovi insediamenti di allevamento zootecnico.
- 3.7 Non è consentita l'edificazione di nuovi insediamenti agricoli. Negli insediamenti rurali esistenti alla data di adozione del piano sono ammessi gli interventi di:
- a) recupero dell'esistente con il mantenimento della destinazione agricola e zootecnica, oppure per uso agriturismo;
 - b) nuova costruzione in aggiunta all'insediamento edificato esistente, con destinazione agricola, fatti salvi i divieti dettati dal PAI per la 1° fascia;
 - c) ristrutturazione dei volumi esistenti, ai fini del riuso per destinazioni extra agricole, secondo i criteri, le disposizioni e le procedure di cui ai successivi artt. 29 e 37.
- 3.8 Le aree delle aziende agricole comprese nella zona sono computabili ai sensi del Titolo III art. 59 comma 5 della l.r. 12/2005, per l'edificazione in altre fasce territoriali del Parco o fuori dai suoi confini.
- 3.9 Le recinzioni sono ammesse soltanto per esigenze di tutela di aree edificate e relative pertinenze, per le attività orto florovivaistiche, nonché per la finalità di cui all'articolo 15, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Recinzioni temporanee sono ammesse per il pascolo semibrado bovino ed equino, oppure per la protezione di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, o di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o ricerca scientifica, di pubblica incolumità.
-

Art. 28 Zona agricola di seconda e terza fascia**1. Orientamento**

- 1.1. La zona è indirizzata alla conservazione e all'espansione dei caratteri paesistici e allo sviluppo delle attività agricole. In detta zona i fattori di caratterizzazione sono rappresentati dall'andamento della maglia irrigua, dalla continuità delle alberature di ripa e bordo campo, dalle scarpate morfologiche e dai piani inclinati a coltura che delineano la presenza di paleoalvei e di tracce della divagazione dei corsi d'acqua.
- 1.2. Il Parco sostiene l'attività agricola, in quanto componente fondamentale per la gestione dell'ambiente e del paesaggio, nonché gli interventi mirati alla conservazione della continuità delle componenti naturalistiche costituenti corridoi ecologici di raccordo tra l'ambiente fluviale e il restante territorio di pianura.

2. Indirizzo

- 2.1. Il Parco, per il conseguimento degli obiettivi di conservazione delle componenti paesaggistiche, al fine di favorire lo sviluppo e la continuazione delle attività agricole, promuove il conferimento di sostegni economici alle aziende, attraverso specifiche convenzioni nell'ambito di piani aziendali.
- 2.2. Sono ammessi gli interventi per la formazione di percorsi aperti al pubblico e regolati da apposite convenzioni con particolare attenzione a non recare pregiudizio all'attività agricola.

3. Prescrizioni

- 3.1. L'equipaggiamento naturale e paesaggistico della zona deve essere conservato, per quanto esistente, e gradualmente ricostituito, nel rispetto della disciplina da stabilire con regolamento del Parco.
 - 3.2. Le recinzioni sono ammesse soltanto per esigenze di tutela di aree edificate e relative pertinenze, per le attività orto florovivaistiche, nonché per la finalità di cui all'articolo 15, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Recinzioni temporanee sono ammesse per il pascolo semibrado bovino ed equino, oppure per la protezione di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, o di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o ricerca scientifica, di pubblica incolumità.
-

Art. 29 Edificato rurale**1. Orientamento**

L'edificato rurale rappresenta una delle componenti fondamentali del paesaggio del Parco e struttura di base per la gestione degli spazi agrari. Il Parco ne tutela la permanenza e regola gli aspetti connessi con l'ammodernamento e l'adeguamento delle strutture. I complessi di riconosciuto valore storico paesaggistico sono inoltre sottoposti alle norme di cui al Capitolo IV Paesaggio e Patrimonio storico.

2. Indirizzo

2.1. I Comuni, in sede di adozione degli strumenti urbanistici generali, provvedono alla delimitazione dei perimetri dei complessi rurali dettando le disposizioni in materia di interventi edilizi, in coerenza con i disposti della legislazione regionale vigente, e nell'osservanza dei seguenti criteri:

- a) nel caso di trasformazione d'uso, lo strumento urbanistico comunale, nella fase di adeguamento al PTC del Parco, definisce le destinazioni incompatibili con la tipologia degli edifici e con le funzioni in essere. Sono comunque escluse le attività produttive industriali, l'artigianato che comporti emissioni di sostanze ai sensi del D.L.vo 152/06 nocive nell'aria, nell'acqua o sul suolo, anche se di modesta entità, i depositi di materiali e le attività che comportino l'alterazione degli spazi aperti e delle corti storiche;
- b) nel caso di dismissione totale o parziale dell'attività agricola, gli interventi ammessi devono essere regolati all'interno di un piano attuativo esteso all'intero complesso.

2.2. Nell'ambito di insediamenti rurali dismessi, i corpi di fabbrica privi di valore storico-architettonico, legittimamente autorizzati, estranei all'impianto organico del complesso rurale storico e non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola, non sono recuperabili ad altre destinazioni e sono destinati alla demolizione. Lo strumento urbanistico comunale può ammettere la possibilità di recupero della superficie coperta demolita, se non vincolata ai sensi di legge al mantenimento della destinazione d'uso agricola, nell'ambito dei piani attuativi, definendo le destinazioni compatibili, le caratteristiche e la posizione rispetto all'organismo originario (vedi anche comma 3.1 e 3.2).

3. *Prescrizioni*

- 3.1. E' consentita l'edificazione a servizio dell'agricoltura solo in prossimità e a completamento di insediamenti agricoli preesistenti, salvo documentate esigenze produttive o di trasferimento di sedi aziendali dai centri edificati. Le nuove costruzioni devono uniformarsi per caratteri morfologici e architettonici alla tradizione costruttiva del contesto territoriale.
- 3.2. La realizzazione di nuovi edifici destinati all'attività agricola, è subordinata alla valutazione dell'impossibilità di recupero di volumi e strutture esistenti, con particolare riferimento alla considerazione dei valori storici e tipologici dei manufatti, oppure all'eliminazione totale di volumi privi di valore con conseguente costruzione di nuove strutture aventi caratteristiche di cui al successivo comma 3.3.
- 3.3. I nuovi edifici e manufatti devono rapportarsi, per caratteri morfologici, materiali e tecniche costruttive a quelli esistenti nel complesso rurale del quale entrano a far parte e non devono alterare gli spazi che determinano la configurazione storica del complesso (corti, aie, ecc).
- 3.4. Il mutamento di destinazione d'uso di edifici rurali esistenti è ammesso, in conformità allo strumento urbanistico comunale, secondo le seguenti prescrizioni:
- a) il recupero dei volumi esistenti, deve essere compatibile con la struttura tipomorfologica dell'organismo esistente e del complesso edilizio;
 - b) è consentito anche il mutamento di destinazione d'uso parziale degli edifici dismessi dall'agricoltura, compresi in complessi rurali ancora attivi, a condizione che non si determinino situazioni di incompatibilità con l'attività in essere; in ogni caso l'intervento di trasformazione edilizia dovrà essere sottoposto a Piano Attuativo;
 - c) sono in ogni caso vietati interventi di demolizione di parti di interesse storico e di alterazione dei rapporti planivolumetrici e degli elementi architettonici di caratterizzazione della morfologia dei fronti;
 - d) il rilascio del titolo abilitativo è condizionato alla preventiva rinuncia da parte del proprietario e/o del conduttore alla realizzazione di nuovi volumi e superfici coperte aventi destinazione agricola, per un termine di dieci anni, con atto da trascriversi nei registri immobiliari su tutti i terreni di proprietà costituenti l'azienda agricola; nel caso di cui alla lettera b), qualora il riuso riguardi il
-

recupero delle parti già a uso abitativo o di strutture di valore storico-paesaggistico di cui sia comprovata l'impossibilità di recupero funzionale alla data di adozione del PTC, la rinuncia da parte del proprietario e/o del conduttore con atto da trascriversi nei registri immobiliari su tutti i terreni di proprietà costituenti l'azienda agricola, è limitata alla realizzazione di nuovi volumi residenziali.

Art. 30 *Allevamenti zootecnici*

1. *Orientamento*

Ai sensi delle presenti norme, per allevamenti zootecnici si intendono le attività di allevamento svolte in rapporto alla produzione del fondo.

Il transito e il pascolo brado di ovini e caprini non sono ammessi nelle zone di riserva naturalistica, nella zona ambienti naturali e sulle spiagge fluviali.

L'allevamento di animali nei limiti del fabbisogno familiare e agrituristico, effettuato presso l'insediamento rurale, è sempre ammesso.

2. *Indirizzo*

L'impiego dei reflui zootecnici in agricoltura è regolato con riferimento alle disposizioni vigenti.

3. *Prescrizioni*

I Piani di Utilizzazione Agronomica, di cui alla legislazione vigente in materia sono applicati a tutte le aree del Parco. E' vietato lo spandimento dei reflui nelle aree ricadenti in "riserva regionale", in "zone di riserva naturalistica", in "zone ambienti naturali". Sono fatte salve le norme previste dai piani di gestione dei Siti Natura 2000.

Non sono ammessi nuovi insediamenti di allevamenti zootecnici intensivi, non collegati alla conduzione del fondo, perché attività non compatibili con le finalità del Parco.

Art. 31 Arboricoltura da legno**1. Orientamento**

In tutto il territorio del Parco l'esercizio dell'arboricoltura da legno è liberamente consentito su terreni agricoli.

2. Indirizzo

Il Parco promuove, attraverso convenzioni con le aziende agricole, la conservazione della dotazione arborea del territorio. Le convenzioni sono rivolte a favorire l'impianto di specie e di cloni di pioppo a basso impatto ambientale, a ridurre l'impatto delle cure colturali sulla fauna, in particolare gli ardeidi, a inframmezzare gli impianti di arboricoltura con siepi e a scaglionare i tagli nel tempo e nello spazio. In subordine, si mira a favorire il rimboschimento con specie autoctone arboree e arbustive di superficie agraria o degradata.

3. Prescrizioni

- 3.1. Per i filari di ripa, l'utilizzazione è subordinata al completo reimpianto del filare; in ogni caso deve essere mantenuta la vegetazione arbustiva al piede del filare, fatti salvi gli interventi indispensabili per il mantenimento del filare stesso.
- 3.2. Salvo che nell'esercizio di attività florovivaistica, è vietato l'impianto o il reimpianto di colture di conifere d'alto fusto e di colture a rapido accrescimento di specie infestanti.
- 3.3. Il nuovo impianto di colture arboree a rapido accrescimento, salvo che in filari di ripa, è comunque vietato nella Gera d'Adda e nelle subzone di rispetto paesaggistico ambientale e paesaggistico monumentale.

- 3.4. **Gli impianti per la produzione di biomassa nella zona golenale agricolo forestale (prima fascia) sono consentiti esclusivamente a sostituzione delle colture cerealicole.**

Capitolo IV – Paesaggio e Patrimonio storico**Art. 32 Norme generali di salvaguardia paesaggistica e storico-monumentale****1. Orientamento**

1.1. Il Parco, ai fini della conservazione dei caratteri paesaggistici e delle testimonianze storiche del territorio, identifica e sottopone a tutela gli ambiti di paesaggio di particolare interesse e le principali componenti del paesaggio agrario, nonché i complessi e i singoli immobili di particolare interesse storico, architettonico, culturale e ambientale per il Parco.

1.2. All'interno del perimetro del parco assumono specifico rilievo gli aspetti naturalistici, paesaggistici e identitari del territorio, anche in forza ai Decreti Ministeriali che riconoscono la peculiarità dei luoghi, caratterizzata dalla presenza del fiume Adda che si snoda in anse e rami secondari offrendo particolari punti di percezione e innumerevoli quadri di non comune bellezza, composti da un giusto equilibrio tra natura ed intervento dell'uomo con edifici di tipo storico-tradizionale.

I territori interessati dalla tutela paesaggistica riguardano i Comuni di:

- Lodi - D.M. 09/05/1960
- Pizzighettone - D.M. 29/06/1965
- Boffalora d'Adda - D.M. 31/07/1969
- Montanaso Lombardo - D.M. 31/07/1969
- Galgagnano - D.M. 10/10/1969
- Cervignano d'Adda - D.M. 10/10/1969
- Zelo Buon Persico - D.M. 08/01/1970

Anche per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica mediante provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.lgs 42/2004) o ope legis (art. 142 del D. Lgs. 42/2004), qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del D.lgs 42/2004. Tale autorizzazione è provvedimento autonomo e preordinato a titoli autorizzativi di natura urbanistico-edilizia.

1.3. Gli ambiti e le componenti di valore paesaggistico sono rappresentati da:

- a) subzone di rispetto paesaggistico ambientale di cui all'art.34;
- b) subzone di rispetto paesaggistico monumentale di cui all'art.35;
- c) elementi costitutivi del paesaggio agrario di cui all'art.36.

1.4. I complessi e gli immobili di interesse storico sono classificati in:

- a) emergenze storico architettoniche e loro pertinenze di cui all'art.37;
 - b) complessi rurali di valore storico documentale e paesaggistico di cui all'art.37;
-

-
- c) manufatti idraulici di cui all'art.37;
 - d) parchi privati e giardini tutelati con D.M. di cui all'art. 37.

1.5 Con apposito regolamento il Parco individua i tracciati guida paesaggistici a livello regionale di cui all'allegato E.

2. *Indirizzo*

2.1. Le condizioni di compatibilità per gli interventi proposti vanno valutate con riferimento ai seguenti criteri:

- a) di ubicazione o di tracciato adottando tra le alternative possibili quella di minore incidenza con l'assetto paesaggistico;
- b) di aderenza alle forme strutturali del paesaggio interessato;
- c) di scelta delle caratteristiche costruttive e delle tipologie dei manufatti, coerenti con i caratteri ed i valori del contesto e della loro percezione visuale;
- d) di scelta e trattamento dei materiali e colori dei manufatti, nonché di selezione e disposizione delle essenze vegetazionali per le sistemazioni esterne;
- e) di raccordo con le aree adiacenti, prevedendo, se del caso, ripristini e compensazioni;
- f) di mitigazione, se del caso, dell'impatto visuale tramite interventi accessori e sistemazioni a verde.

2.2. Fatte salve le competenze dell'autorità statale per i beni vincolati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, art.10, il Parco e gli enti territorialmente interessati collaborano per la tutela, la valorizzazione e il recupero del patrimonio storico e architettonico e per favorirne, nei limiti delle esigenze di tutela, l'accessibilità pubblica.

2.3. Il Parco concorre con i Comuni, nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al PTC, nella formulazione della normativa concernente i beni di interesse storico-architettonico e paesaggistico.

2.4. La normativa dello strumento urbanistico deve essere supportata da una completa analisi dei beni di interesse che ne descrive le condizioni generali, lo stato d'uso, la documentazione storica e i rapporti con il contesto, e può integrare all'occorrenza la perimetrazione e i vincoli previsti dal PTC, secondo valutazioni di livello locale.

2.5. Per l'edificato rurale vale inoltre quanto previsto all'art. 29 delle presenti norme.

2.6. E' riservata alla pianificazione comunale la determinazione degli interventi ammessi e delle destinazioni d'uso, secondo i seguenti criteri:

- a) nella determinazione degli usi incompatibili devono essere incluse le destinazioni che pregiudichino il carattere storico-ambientale o la conservazione e l'integrità dell'immobile, del complesso o delle sue pertinenze;
- b) è comunque vietata l'integrale demolizione; l'aggiunta di volumi è consentita soltanto ove non comporti pregiudizio all'integrità storico-ambientale dell'immobile e non deve superare il 10% del volume esistente;
- c) ogni intervento deve essere effettuato nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici e dell'ambiente del Parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche, morfologiche e dei materiali da costruzione, sia nella progettazione ed utilizzazione degli spazi aperti;
- d) i giardini e gli spazi aperti sono tutelati sotto il profilo del disegno architettonico, degli elementi di arredo e delle specie arboree;
- e) può essere consentita la creazione di modeste attrezzature da gioco e da giardino, che non mutino il carattere degli spazi aperti in cui si inseriscono.

3. *Prescrizioni*

Fino all'approvazione della variante di adeguamento della pianificazione comunale, le concessioni e autorizzazioni edilizie sono rilasciate in conformità ai criteri sopra indicati, previo provvedimento amministrativo del Parco.

Art. 33 *Scarpate morfologiche primarie e secondarie*

1. *Orientamento*

Le scarpate morfologiche primarie e secondarie, individuate con apposito simbolo grafico dalla cartografia di piano, rappresentano una componente primaria del paesaggio fluviale e in quanto tali sono da tutelare e conservare.

2. *Indirizzo*

2.1. Previo provvedimento amministrativo del Parco e fatte salve le competenze spettanti ad altri enti pubblici in base alle vigenti disposizioni di legge, sono ammesse le opere di stabilizzazione e di difesa contro gli smottamenti, da realizzare mediante interventi di ingegneria naturalistica.

2.2. Gli interventi di ripristino e ricostituzione della scarpata in seguito a smottamenti o frane, sono soggetti a comunicazione al Parco, fatte salve le competenze spettanti ad altri enti pubblici.

3. *Prescrizioni*

3.1. Nelle aree costituenti la scarpata sono vietati sbancamento o livellamento, anche per fini agricoli. È ammessa la sola attività silvocolturale, secondo i seguenti criteri:

- a) il taglio del ceduo è consentito in osservanza alla disciplina da stabilire con regolamento del Parco; in deroga è consentito anche il taglio a raso delle specie infestanti, previo provvedimento amministrativo del Parco, condizionata al reimpianto di specie arboree ed arbustive autoctone;
- b) non sono consentiti l'esercizio dell'arboricoltura a rapido accrescimento, l'impianto per la produzione di biomassa e l'impianto arboreo di legname di pregio;
- c) è vietato lo spandimento di fanghi di depurazione.

3.2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì alle fasce di rispetto per l'ampiezza di metri cinque, misurata dal ciglio e dal piede della scarpata. Le fasce di rispetto possono essere parzialmente destinate anche a strade campestri o a canali di raccolta e drenaggio delle acque, da sottoporre a provvedimento amministrativo da parte del Parco.

3.3. Le scarpate morfologiche, comprese nella zona riservata alla pianificazione comunale, devono essere individuate dallo strumento urbanistico con apposito simbolo grafico, che individui il ciglio e il piede di ciascuna scarpata. La pianificazione comunale detta per tali aree le necessarie norme di conservazione e individua la più conforme utilizzazione non edificatoria; determina, inoltre, le distanze di rispetto dal ciglio e dal piede della scarpata, che devono essere osservate nella edificazione o riedificazione, con un minimo di metri cinque.

Art. 34 Subzona di rispetto paesaggistico-ambientale**1. Orientamento**

Il piano individua porzioni di paesaggio agrario da sottoporre a particolari criteri di tutela finalizzati alla conservazione e/o alla ricostruzione delle caratteristiche dei luoghi e delle presenze di qualificazione ambientale, generalmente rappresentate dalla morfologia del terreno o dalla disposizione e configurazione dei sistemi vegetazionali.

2. Indirizzo

Gli interventi che comportano alterazione delle componenti morfologiche e geografiche del paesaggio agrario o riconfigurazioni del medesimo conseguenti a riorganizzazioni culturali devono avvenire nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 1.

3. Prescrizioni

Nelle subzone di rispetto paesaggistico ambientale si applicano, oltre alle norme di zona, le seguenti disposizioni comuni:

- a) non è consentita alcuna nuova edificazione, ivi compresa l'installazione di serre, coperture, manufatti anche a carattere temporaneo;
 - b) sono fatte salve le esigenze di ampliamento di complessi agricoli attivi esistenti, che non siano soddisfacibili all'interno dell'edificato esistente e la cui realizzazione sia concordata con il Parco sulla base di uno specifico progetto di inserimento ambientale;
 - c) non è consentita l'attività ortoflorovivaistica, fatta eccezione per le colture ortive da campo;
 - d) è vietato alterare, modificare, distruggere elementi orografici e morfologici del terreno, e in particolare la rete irrigua principale e il relativo equipaggiamento arboreo, salvo provvedimenti necessari per la manutenzione della rete inquadrati in specifici progetti che prevedano una diversa distribuzione delle alberature;
 - e) sono vietate l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di cave esistenti;
-

-
- f) non è ammesso l'allargamento, né l'asfaltatura di strade campestri, anche se soggette a servitù d'uso pubblico; sono ammesse la stabilizzazione del fondo e il trattamento del manto con materiali idonei ad evitare il sollevamento della polvere;
- g) eventuali modificazioni dell'assetto colturale, comportanti alterazione permanente dei caratteri del paesaggio, potranno essere attuate nell'ambito di specifici progetti di riassetto paesaggistico da concordare con il Parco;
- h) in dette subzone è comunque ammesso l'ampliamento di strutture scoperte di interesse pubblico a condizione che non sia prevista alcun nuovo volume edilizio e che il progetto sia approvato dal Parco.

Art. 35 Subzona di rispetto paesaggistico-monumentale

1. Orientamento

Il piano individua porzioni e ambiti di paesaggio agrario da sottoporre a particolari criteri di tutela finalizzati alla conservazione delle caratteristiche dei luoghi costituenti contesto di emergenze architettoniche e monumentali.

2. Indirizzo

- 2.1. I Comuni, in sede di redazione dello strumento urbanistico generale, individuano i caratteri peculiari della subzona di cui al presente articolo e indicano i criteri di salvaguardia dei valori.
- 2.2. Il Parco, in accordo con i Comuni, promuove specifici progetti rivolti alla qualificazione del paesaggio di contesto dei monumenti, negli ambiti individuati dal PTC. I progetti definiscono le condizioni di permanenza o di ammissibilità delle funzioni presenti e potenzialmente in contrasto con gli obiettivi di tutela del contesto paesaggistico monumentale.

3. Prescrizioni

Nelle subzone di rispetto paesaggistico monumentale si applicano, in assenza del progetto paesaggistico di cui al comma 2.2, oltre alle norme della zona in cui ricadono, le seguenti disposizioni comuni:

- a) è vietata ogni forma di alterazione dello stato dei luoghi che comporti limitazioni o interruzioni degli elementi e dei caratteri paesaggistici del contesto dei
-

complessi monumentali e architettonici puntualmente indicati nelle cartografie di PTC; sono altresì vietati l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti;

- b) sono vietate nuove edificazioni, ivi compresa l'installazione di serre, coperture, manufatti anche a carattere temporaneo e tutto quanto costituisca alterazione dei rapporti paesaggistici e delle visuali, nell'ambito dell'intero contesto sottoposto a tutela;
- c) sono fatte salve le effettive e dimostrate esigenze di ampliamento di complessi agricoli attivi esistenti, che non siano soddisfacibili all'interno dell'edificio esistente, sempreché i predetti interventi non determinino ostacoli alla percezione visiva dei monumenti;
- d) eventuali modificazioni dell'assetto colturale, con particolare riferimento all'impianto di colture legnose a rapido accrescimento, comportanti alterazioni dei caratteri del paesaggio, potranno essere attuate nell'ambito dei progetti di riassetto paesaggistico di cui al comma 2.2.

Art. 36 *Elementi costitutivi del paesaggio: fontanili, marcite, alberi monumentali*

1. Orientamento

1.1. Il Parco, ai fini della conservazione e della ricostituzione dei caratteri tipici del paesaggio agrario, identifica e sottopone a tutela attiva i sistemi di elementi di maggiore qualificazione con la finalità di garantire la continuità delle reti ecologiche.

1.2. I sistemi sono rappresentati da:

- a) il sistema idrologico e irriguo, costituito dai corsi d'acqua minori, canali, piccole zone umide, teste di fontanile, morte, lanche;
- b) il sistema vegetazionale costituito da alberi in gruppo o in filare, siepi e sieponi, fasce miste arboree e arbustive, macchie.
- c) elementi geo-morfologici quali declivi, avvallamenti, piccole scarpate e altri movimenti orografici.

1.3. La cartografia di piano riporta inoltre, con appositi simboli grafici, le teste di fontanile, per le quali il Parco individua, in coerenza con la pianificazione regionale

in materia di Uso e Tutela delle acque, i criteri volti a mantenere, conservare ed accrescere la dotazione irrigua dei fontanili.

2. *Indirizzo*

- 2.1 I corsi d'acqua minori, individuati ai sensi del comma 1.1, devono essere attivamente conservati nel loro percorso. Sono vietati interventi di rettificazione, salvo necessità di riordino irriguo, effettuati dai Consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario.
- 2.2 Il Parco tutela la conservazione della vegetazione arbustiva e arborea di ripa. E' consentita, ai fini manutentivi, l'attività silvoculturale sulla vegetazione delle sponde con mantenimento delle ceppaie fatte salve esigenze di funzionalità idraulica. Ove ritenuto possibile dal Parco, è consentita l'utilizzazione dei filari arborei purché siano completamente sostituiti mediante messa a dimora di nuovo impianto arboreo. Particolare attenzione deve essere riservata alla salvaguardia della vegetazione lungo il corso dell'Adda e al recupero e valorizzazione dei percorsi tradizionali che conducono al fiume, al fine di tutelare la percepibilità e la riconoscibilità degli aspetti paesaggistici che connotano tale territorio.
- 2.3. Le norme di cui ai commi precedenti si osservano anche per la manutenzione dei grandi canali artificiali, individuati con apposito simbolo grafico, per i quali è altresì obbligatorio il mantenimento dei caratteri delle strade alzaie e la conservazione dei manufatti idraulici, quali bocche di presa e ponti, operando di massima attraverso sistemazioni di ingegneria naturalistica e attento recupero dei suddetti manufatti storici, al fine di preservare le caratteristiche paesaggistiche e naturali dei luoghi.
- 2.4. Le marcite esistenti sono tutelate in quanto beni di interesse ambientale, paesaggistico, storico-agronomico e faunistico e devono essere mantenute nel miglior stato di conservazione. Con apposito regolamento il Parco individua le marcite presenti sul territorio e ne definisce le modalità di conservazione ed i criteri per la trasformazione.
- 2.5. Ogni trasformazione di prati stabili è subordinata alla disciplina di cui al precedente comma 2.4, salvo il disposto di cui all'art. 26 comma 3.5.
- 2.6. Il Parco individua, in coerenza con i criteri regionali, l'individuazione degli alberi monumentali e ne disciplina le norme di tutela attraverso proprio regolamento.
-

3. Prescrizioni

- 3.1. Gli interventi sul sistema vegetazionale, di cui al comma 1.2 lett. b) in quanto elementi di qualificazione del paesaggio agrario anche se conseguenti a riorganizzazioni colturali, sono autorizzabili nell'ambito di specifici progetti da concordare con il Parco.
- 3.2. Gli avvallamenti, le piccole scarpate e ogni altro movimento orografico, individuati col simbolo grafico di cui al primo comma, devono restare destinati a bosco o ad altra destinazione naturalistica, o a prato stabile dove già impiantato; la copertura vegetale arbustiva e arborea spontanea, qualora sia stata eliminata, deve essere ricostituita, mediante reimpianto della medesima.

Art. 37 *Emergenze storico architettoniche e loro pertinenze - Complessi rurali e manufatti di valore storico documentale e paesaggistico e ambiti assoggettati a tutela (art. 136 D.lgs 42/04)*

1. Orientamento

- 1.1. Il Piano identifica con appositi simboli, ed elenca nell'Allegato C, gli edifici considerati emergenze storico-architettoniche, i complessi rurali e i manufatti di valore storico documentale e paesaggistico con le relative pertinenze. Sono compresi in questa categoria sia immobili vincolati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, art.10, per i quali sono fatte salve le competenze ministeriali, sia immobili che, per qualità architettoniche, tipologia o significatività nel contesto, il Parco considera di preminente valore.

Il Piano identifica inoltre, con appositi simboli ed elenca nell'Allegato D, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza, sottoposti a tutela con D.M. ai sensi della lett. b) comma 1 art. 136 D.Lgs 42/04 e s.m.i.. e le aree di particolare pregio paesaggistico, sottoposti a tutela con D.M. ai sensi delle lett. c) e d) comma 1 art. 136 D.Lgs 42/04 e s.m.i..

- 1.2. Le pertinenze individuate costituiscono parte integrante dei beni, a esse si applicano quindi i criteri di conservazione del bene principale, qualunque sia il loro stato di conservazione attuale.
-

2. *Indirizzo*

- 2.1. Nella formazione dello strumento urbanistico, i Comuni precisano sia l'esatta perimetrazione del bene sia quella delle pertinenze, tenuto conto anche dell'eventuale decreto di vincolo monumentale e paesaggistico. Qualsiasi trasformazione deve tenere in stretta considerazione gli aspetti di tutela paesaggistica ed il valore peculiare dei luoghi, limitando il consumo di suolo ed evitando trasformazioni che possono alterare negativamente il territorio stesso. Anche per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica mediante provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.lgs 42/04 e s.m.i.) o ope legis (art. 142 del D. Lgs. 42/04 e s.m.i.), qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del D.lgs 42/04.
- 2.2 In caso di mutamento di destinazione d'uso, sono da privilegiare le funzioni rivolte alla fruizione pubblica dei beni.

3 *Prescrizioni*

Fatte salve le competenze dell'autorità statale di cui al D.lgs. n. 42/2004, i proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo degli immobili ubicati nella presente zona hanno l'obbligo di sottoporre al Parco i progetti delle opere che intendono eseguire per i provvedimenti di competenza.

Capitolo V – Fruizione

Art. 38 Norme generali per la fruizione del Parco

1. Orientamento

Il Parco favorisce la fruizione pubblica del territorio, secondo diverse forme di utilizzazione delle aree e degli ambienti fluviali e cura l'inserimento delle strutture di supporto secondo quanto indicato dal PTC e nel costante rispetto dei criteri di tutela della natura, del paesaggio e dell'attività agricola e zootecnica.

La fruizione diffusa del Parco in funzione ricreativa, educativa, culturale e sociale, da parte del pubblico, è principale finalità del Parco, subordinatamente alle esigenze di tutela dell'ambiente naturale e di salvaguardia dell'attività agricola. Gli interventi nel settore perseguono i seguenti obiettivi:

- a) recupero delle zone di interesse ambientale alla fruibilità pubblica per qualificarle sotto l'aspetto della destinazione sociale e culturale e degli altri usi compatibili da parte del pubblico;
- b) riequilibrio dei flussi e delle utenze all'interno del territorio del Parco, onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione o di incontrollata diffusione, incompatibili con la difesa dell'ambiente e con le attività agricole e forestali;
- e) fruizione integrata e complementare degli elementi naturali del territorio, esistenti o recuperati, delle attrezzature, delle presistenze storico monumentali, mediante la formazione di percorsi protetti;

Il Parco promuove inoltre gli interventi per la fruizione consistenti in:

- a) strutture ricreative di grande estensione su aree specificamente attrezzate;
- b) accesso agli ambiti fluviali sostenuto da attrezzature leggere, attuabili con l'assenso del Parco;
- c) forme di fruizione del territorio agricolo e degli ambienti naturalistici attraverso l'offerta agrituristica o la realizzazione di attrezzature specificamente dedicate.

Il Piano elenca nell'Allegato E i percorsi di fruizione riconosciuti a livello regionale (individuati nei Repertori del PPR) quali: tracciati guida paesaggistici e strade panoramiche, attraverso i quali si entra in contatto con i grandi scenari paesaggistici.

2. *Indirizzo*

- 2.1. Ai fini della fruizione ricreativa e sociale diffusa nel territorio il Parco promuove:
- a) gli accordi necessari alla formazione della rete degli accessi e dei percorsi, anche estesi ad ambiti territoriali di volta in volta definiti rispetto all'intero territorio del Parco;
 - b) la formazione di una rete dei parcheggi;
 - c) la continuità dei percorsi ciclopedonali ed equestri, le relative attrezzature, punti di sosta, aree da pic-nic e quant'altro necessario per la fruizione pubblica della natura e del paesaggio.
- 2.2. Il Parco, per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1, promuove la realizzazione di strutture e attività mediante convenzioni con gli operatori interessati, ai sensi del successivo articolo 39. Le convenzioni specificano i termini della utilizzabilità pubblica ed i contenuti dei progetti per i quali il Parco si riserva di dettare le condizioni di coerenza rispetto alla risorsa territoriale rappresentata dalla continuità del Parco.

3. *Prescrizioni*

- 3.1 All'interno del territorio del Parco sono in ogni caso vietate strutture assimilabili e attività che comportano emissioni sonore, quali autocross, motocross, tiro al piattello, nonché i "parchi divertimento" con strutture stabili disturbanti.
- 3.2 L'impiego della motorizzazione per la navigazione fluviale è regolato dal comma 3.1 lett. f) dell'art.15 delle presenti norme.
- 3.3 I percorsi o loro tratti che attraversano ambienti di particolare rilievo naturalistico (zone di riserva naturalistica, siti di importanza comunitaria, zone ambienti naturali) devono essere preventivamente valutati ed autorizzati dal Parco, sulla base della conoscenza delle risorse floristiche e faunistiche, con conseguente programmazione e controllo delle presenze antropiche all'interno degli ambienti stessi.
- 3.4 I parcheggi, i punti di corrispondenza e di sosta sono prioritariamente da individuare a debita distanza dalle sponde del fiume e da aree di valore o interesse naturalistico, presso strutture di supporto alla fruizione del Parco quali quelle ricettive, ricreative, per la ristorazione ed il tempo libero.
-

3.5 I chioschi e ogni analoga attrezzatura di piccolo commercio sono ammessi solo se non siano utilizzabili al medesimo fine strutture edilizie esistenti; nuovi chioschi sono ammessi, previa autorizzazione del Parco, solo con carattere temporaneo, nei punti di corrispondenza o nelle aree di sosta o da picnic, nel rispetto dei limiti e delle procedure di autorizzazione del PAI.

3.6 Con apposito regolamento il Parco dovrà individuare idonee norme relative ai percorsi di fruizione, atte a tutelare la riconoscibilità, la salvaguardia ed il rapporto con il contesto paesaggistico, nonché prevedere le modalità e i materiali da utilizzare per la sistemazione dei medesimi.

Art. 39 Poli di attrezzature per la fruizione**2. Orientamento**

Il PTC indica mediante appositi simboli grafici, gli ambiti destinati alla fruizione pubblica.

Tali ambiti possono comprendere zone ambienti naturali, zone agricole del Parco e relative subzone, zone IC, aree SIC o ZPS nell'ambito delle quali, oltre a quanto previsto dal presente articolo, vigono le rispettive norme di zona. Sono ammesse le attrezzature per la ricreazione, lo svago, il tempo libero, lo sport, l'educazione, la cultura, lo spettacolo all'aperto. Sono altresì ammesse, in quanto complementari ad altre destinazioni, attrezzature per la ristorazione, la residenza del personale di custodia o addetto al funzionamento degli impianti e i parcheggi.

Le aree attrezzate per la fruizione sono classificate in:

- a) poli di attrezzature di livello territoriale, che comportano un uso estensivo del territorio, posti in corrispondenza di aree di grande accessibilità e/o di centri urbani di maggiore richiamo.

Questi poli sono destinati alla creazione di parchi urbani attrezzati, aree attrezzate per la ricezione del pubblico, anche di iniziativa privata, basate sull'offerta di accesso a filoni tematici connessi con la natura del Parco: fiume, aree boscate, zone umide, beni e valori storici, ecc.

- b) poli di attrezzature di livello locale, posti in corrispondenza di particolari punti di accesso al fiume, di preesistenze o luoghi di forte caratterizzazione, da indirizzare a forme di fruizione puntuale, che richiedono un limitato uso del territorio.

2. Indirizzo

- 2.1. L'attuazione degli interventi è subordinata alla presentazione di un [progetto](#), da condividere con le amministrazioni interessate e da assoggettare a Valutazione di Incidenza ai sensi della normativa vigente. Il soggetto proponente, il Parco ed il comune stipulano una convenzione nella quale sono specificati i termini della utilizzabilità pubblica e gli eventuali interventi di mitigazione ambientale e di compensazione ritenuti opportuni in riferimento alle qualità dei luoghi.
-

2.2. Il Parco si riserva di individuare le condizioni di coerenza rispetto alla risorsa territoriale da impiegare, alle destinazioni e alle funzioni da insediare, alle tipologie edilizie e alle condizioni generali di accessibilità da parte del pubblico.

2.3. All'interno del progetto possono essere individuati lotti funzionali realizzabili per stralci anche in tempi diversi.

3. *Prescrizioni*

3.1 I progetti di intervento devono essere corredati da idonea documentazione dello stato di fatto delle aree, con particolare riferimento ai contenuti di carattere naturalistico, all'estensione e consistenza delle aree boscate, delle zone umide e delle parti edificate.

La realizzazione di strutture e impianti per la ricezione del pubblico e per l'esercizio delle attività di complemento alla funzione ricreativa primaria, sempre rappresentata dalla fruizione degli spazi e degli ambienti naturali ed agricoli del Parco, è ammessa nel rispetto dei seguenti parametri:

a) nei poli di livello territoriale:

- incremento della superficie coperta complessiva degli edifici costruiti sulla base di regolare provvedimento amministrativo fino a un massimo del 50% per i poli di fruizione con superficie coperta complessiva inferiore a mq. 1.500, fino a un massimo del 40% per i poli di fruizione con superficie coperta complessiva inferiore a mq. 3.000 e superiore a 1.500, fino a un massimo del 20% per i poli di fruizione con superficie coperta complessiva inferiore a mq. 5.000 e superiore a mq. 3.000. Non sono consentiti incrementi della superficie coperta nei poli di fruizione in cui la superficie coperta complessiva degli edifici costruiti sulla base di regolare provvedimento amministrativo sia superiore a mq. 5.000. Eventuali strutture coperte di carattere temporaneo rientrano nella verifica dell'indice di copertura;
 - altezza max. in gronda: pari all'esistente o m 6,50 (due piani fuori terra) per le nuove costruzioni;
 - qualora nell'ambito del progetto siano comprese aree ricadenti in "zona ambienti naturali" deve essere mantenuta in condizioni di naturalità (bosco-zona umida) una percentuale minima dell'80%, all'interno della quale possono essere realizzati soltanto percorsi ciclopeditoni;
-

-
- qualora nell'ambito del progetto siano comprese aree ricadenti in "zona naturalistica del Parco", esse sono soggette alle prescrizioni di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22;

b) nei poli di livello locale:

- incremento della superficie coperta complessiva degli edifici costruiti sulla base di regolare provvedimento amministrativo fino a un massimo del 50% per i poli di fruizione con superficie coperta complessiva inferiore a mq. 1.500, fino a un massimo del 40% per i poli di fruizione con superficie coperta complessiva inferiore a mq. 3.000 e superiore a 1.500, fino a un massimo del 20% per i poli di fruizione con superficie coperta complessiva inferiore a mq. 5.000 e superiore a mq. 3.000. Non sono consentiti incrementi della superficie coperta nei poli di fruizione in cui la superficie coperta complessiva degli edifici costruiti sulla base di regolare provvedimento amministrativo sia superiore a mq. 5.000;
- altezza max. in gronda: pari all'esistente o m 6,50 (due piani fuori terra) per le nuove costruzioni;
- qualora nell'ambito del progetto siano comprese aree ricadenti in "zona ambienti naturali", deve essere mantenuta in condizioni di naturalità (bosco-zona umida) una percentuale minima del 60% all'interno della quale possono essere realizzati soltanto percorsi ciclopedonali;

3.2 Per entrambe le tipologie di poli di attrezzature per la fruizione il progetto dovrà:

- prevedere congrui spazi di parcheggio, salvaguardando l'inserimento ambientale dell'opera nel parco soprattutto per quanto riguarda le piantumazioni, le cortine alberate di contorno e la pavimentazione la quale deve consentire un certo grado di permeabilità;
- valutare la continuità dei percorsi ciclopedonali ed equestri, se esistenti, e prevedere, se necessario, i punti di sosta, aree da pic-nic e quant'altro necessario per la fruizione pubblica della natura e del paesaggio.

3.3 Nella progettazione, esecuzione e gestione delle attrezzature si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- a) la vegetazione arboreo-arbustiva resta soggetta alle norme sulla tutela della vegetazione di cui all'art. 25; l'abbattimento di piante isolate è ammesso solo ove risulti indispensabile alla realizzazione del progetto; l'impianto del bosco dovrà essere effettuato con vegetazione autoctona mista arborea e arbustiva;
-

-
- b) le zone umide anche di origine artificiale restano soggette alla tutela dell'art. 23.
Per gli specchi d'acqua artificiali di cui è ammessa l'attrezzatura ad uso del pubblico:
- il fondale è sagomato in modo che una fascia della larghezza media non inferiore a metri 3, lungo almeno la metà delle sponde, abbia profondità non superiore a metri 1 per impianto di vegetazione autoctona acquatica emergente: è consentita l'apertura di strisce o corridoi nella vegetazione per gli usi del pubblico;
 - una quota continua, di almeno il 20% del totale delle sponde, sistemata come sopra, deve restare inaccessibile al pubblico; è vietata l'asportazione della vegetazione, salvo lo sfalcio secondo le prescrizioni dell' art. 25;
 - le sponde, salvo i percorsi e gli accessi per il pubblico o altre esigenze progettuali, devono essere piantumate con vegetazione autoctona;
 - è comunque vietata la navigazione a motore;
- c) è ammessa la recinzione dell'intero spazio attrezzato, comprensivo delle pertinenze e delle aree naturalistiche facenti parte dell'intervento, purchè costituite da siepi, rete metallica con fondazione interrata, altri elementi trasparenti, e, nelle zone di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, con tipologia permeabile alla fauna.
-

Art. 40 Viabilità minore e accessibilità interna al Parco**1. Orientamento**

- 1.1. La rete della percorribilità ciclo-pedonale rappresenta il supporto fondamentale per la fruizione del territorio che il Parco promuove e coordina.
- 1.2. L'accessibilità con mezzi motorizzati è limitata alla viabilità statale, provinciale, comunale, alle strade vicinali di uso pubblico, e alla rete stradale espressamente regolata da apposita segnaletica.
- 1.3. Il transito di mezzi di servizio per attività lavorativa e per pubblico intervento è sempre consentito.
- 1.4. Il Parco può autorizzare, per particolari e motivate esigenze, il transito di automezzi anche al di fuori delle strade di cui al punto 1.2.

2. Indirizzo

- 2.1. La realizzazione di nuove strade, percorsi, sentieri o simili è soggetta ad provvedimento amministrativo del Parco, che detta i criteri di realizzazione, il tipo di manto di copertura, le modalità e condizioni di inserimento e di equipaggiamento ambientale.
- 2.2. La soppressione, l'interruzione, la deviazione di strade, percorsi e sentieri campestri o forestali, o simili, è sottoposta ad provvedimento amministrativo del Parco.

3. Prescrizioni

- 3.1. La percorribilità ciclopedonale ed equestre delle strade e percorsi campestri, delle strade alzaie, delle strade e percorsi di qualunque natura lungo il fiume e i corsi d'acqua è consentita in tutti i casi ove siano precostituiti diritti di pubblico passaggio.
 - 3.2. Il transito ciclopedonale ed equestre sulle strade private non di uso pubblico deve essere garantito in applicazione delle seguenti modalità:
 - a) non è ammessa la chiusura di strade o percorsi con qualsiasi mezzo, ivi compresi cartelli o segnalazioni, che impedisca il libero transito ciclopedonale ed equestre fino alla sponda del fiume;
-

- b) il Parco approva un regolamento d'uso delle strade e percorsi ciclopedonali ed equestri, dettando norme di comportamento per il pubblico a tutela dell'uso dei beni privati e pubblici serviti dalle strade e percorsi stessi, nonché occorrendo, norme per le autorizzazioni alla chiusura di cui al successivo comma.
- 3.3. Il Parco può autorizzare la chiusura di strade e percorsi di cui al precedente comma, nei seguenti casi:
- a) aziende faunistiche la cui convenzione preveda possibilità di visita controllata o guidata, anche a pagamento, dell'azienda da parte del pubblico, per finalità educative e culturali, nei limiti compatibili con la tutela della fauna;
- b) viabilità a servizio di corsi d'acqua inidonea al transito per ragioni di sicurezza pubblica o pubblica incolumità.
- 3.4. A fronte di preminenti temporanee esigenze private o pubbliche incompatibili con il libero transito ciclopedonale ed equestre, il Parco può autorizzare chiusure provvisorie, da rimuoversi alla scadenza dell'autorizzazione. Sono fatte salve, inoltre, le chiusure temporanee per motivi di igiene pubblica veterinaria.
- 3.5. Il Parco può eseguire a propria cura e spese la manutenzione delle strade di cui al comma 3.3, ritenuta necessaria per l'uso ciclopedonale o equestre, dandone preavviso non inferiore a giorni trenta al proprietario o all'ente di gestione della strada.
- 3.6. L'uso pubblico equestre può essere vietato dal Parco per determinate strade o percorsi, qualora tale uso ne pregiudichi la conservazione.
- 3.7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a strade e percorsi interni alla zona riservata alla pianificazione comunale.

Art. 41 *Parcheggi e punti di corrispondenza*

1. *Orientamento*

Il Parco e i comuni territorialmente interessati possono realizzare parcheggi in corrispondenza delle zone di maggiore accessibilità pubblica al Parco.

2. *Indirizzo*

Ferma restando la priorità di localizzazione di cui al comma 3.4 del precedente art. 38, i parcheggi sono situati di regola in aree esterne alla fascia di tutela fluviale

(prima fascia) e comunque a distanza non inferiore a m 150 dalle sponde del fiume.

3. *Prescrizioni*

Nella realizzazione delle aree di parcheggio deve essere salvaguardato l'inserimento ambientale nel Parco, soprattutto per quanto riguarda la pavimentazione, preferibilmente di tipo permeabile così da permettere il parziale mantenimento del tappeto erboso, nonché le piantumazioni interne e le cortine alberate di contorno.

Art. 42 Agriturismo

1. *Orientamento*

Il territorio agricolo del Parco costituisce, nel suo insieme, un ambito idoneo allo sviluppo di attività agrituristiche, quali configurate dalle leggi nazionali e regionali.

2. *Indirizzo*

Nel caso di attività comportanti funzioni aggiuntive, come quelle ricreative, sportive o indirizzate al mercato della fruizione collettiva, i progetti devono essere preventivamente valutati dal Parco al fine della verifica della compatibilità e del loro inserimento in una organica programmazione delle occasioni di fruizione del Parco. L'autorizzazione di dette funzioni, su richiesta del Parco, può essere subordinata alla stipulazione di una convenzione con il Parco finalizzata a regolamentare le condizioni di accesso del pubblico.

3. *Prescrizioni*

- 3.1. Nei limiti consentiti dalla legislazione vigente in materia, sono ammessi interventi edilizi di recupero di fabbricati rurali, per la realizzazione delle attrezzature ricettive e dei servizi necessari per l'esercizio agrituristico. Nella progettazione ed esecuzione delle opere devono essere conservati l'aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici che compongono gli edifici, ai sensi degli articoli delle presenti norme che regolano l'edificato rurale (artt. 29 e 37).
-

Art. 43 Campeggi**1. Orientamento**

Il Parco considera compatibile per le proprie finalità la realizzazione di strutture ricettive all'aperto, limitandone la realizzazione in funzione degli aspetti di tutela ambientale e paesaggistica del territorio.

2. Indirizzo

I complessi ricettivi all'aria aperta, ai sensi della L.R. 15/2007, sono ammessi esclusivamente nell'ambito dei poli di fruizione di cui al precedente art. 39, con le procedure ivi previste per la realizzazione delle attrezzature. Essi sono inoltre ammessi, ove previsti dallo strumento urbanistico comunale, nella zona riservata alla pianificazione comunale.

3. Prescrizioni

- 3.1. I campeggi previsti dall'art. 64 della richiamata legge regionale, sono altresì ammessi nelle zone agricole del Parco esclusa la fascia golenale agricolo forestale, la riserva regionale e le zone di riserva naturalistica. Per i campeggi stessi sono consentiti solo i servizi igienici indispensabili e la posa, in via precaria per la sola durata del campeggio, degli impianti di distribuzione di acqua e di energia elettrica.
 - 3.2. L'installazione dei campeggi di cui al comma precedente è subordinata alla sottoscrizione di accordo tra Parco, Comune autorizzante, gestore e/o proprietà, che definisca le modalità di esercizio e gli eventuali altri servizi o attrezzature ammissibili in precario, nonché gli adempimenti di pulizia e di ripristino ambientale da osservarsi al termine del campeggio.
 - 3.3. I campeggi di cui al comma 3.1, fatte salve le competenze comunali ai sensi della richiamata legge regionale, sono soggetti a provvedimento autorizzativo del Parco nel quale possono essere indicate modalità e cautele da osservarsi nell'esercizio e al termine del campeggio: il Parco potrà, altresì, indicare aree diverse rispetto a quelle prescelte dal soggetto organizzatore del campeggio.
Sono fatte salve le competenze del Parco per gli interventi edilizi necessari all'allestimento del campeggio.
-

Titolo III - NORME PARTICOLARI E FINALI

Art. 44 *Edifici esistenti non coerenti con le norme di zona e subzona del PTC del Parco*

1. *Orientamento*

1. Il PTC del Parco mira al contenimento degli effetti negativi generati da preesistenti presenze di edifici e di attività non coerenti con l'azzonamento del piano e con le disposizioni della presente normativa.

2. *Indirizzo*

La disciplina degli interventi sugli edifici esistenti che alla data di adozione del PTC siano adibiti a impieghi diversi da quanto consentito in applicazione delle norme di zona e subzona del PTC, è definita dal Piano delle Regole dei PGT Comunali nel rispetto dei seguenti criteri generali.

a) Nelle zone agricole:

- sono in ogni caso considerate compatibili le destinazioni d'uso residenziali e quelle funzionali alla fruizione del Parco, nonché le attività artigianali che non comportino emissioni inquinanti di qualsiasi genere;
- non sono ammesse le attività industriali o di trasformazione di prodotti non rientranti fra quelli agricoli prodotti localmente.

b) nelle zone ambienti naturali sono considerate compatibili le sole destinazioni d'uso residenziali e quelle funzionali alla fruizione del Parco.

c) sono comunque consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico, risanamento conservativo, restauro e ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti anche con destinazione incompatibile con la zona in cui sono ubicati.

3. *Prescrizioni*

- 3.1. I limiti di adattabilità delle funzioni in essere non potranno comportare aumenti in misura superiore al 20% della s.l.p. esistente, praticabile una tantum.
 - 3.2. Non è considerato ammissibile l'ampliamento degli spazi di pertinenza esterni ai fabbricati.
-

3.3. Nelle zone ambienti naturali possono essere autorizzati i soli interventi di adeguamento igienico, sanitario e tecnologico, opportunamente comprovati.

Art. 45 Zona di esercizio dell'attività estrattiva

1. Nel territorio del Parco è ammessa la coltivazione di cave di sabbia e ghiaia in conformità alle disposizioni di zona del Piano del Parco.

Art. 46 Subzona di recupero di ambienti degradati

1. Il PTC individua con apposito segno grafico aree nelle quali si sono verificate situazioni di degrado, dovute ad attività che hanno determinato alterazioni dello stato dei luoghi.
2. La subzona di recupero costituisce area di intervento prioritario per la ricostruzione dell'ambiente:
 - a) nel caso l'indicazione riguardi aree comprese in zona ambienti naturali, gli interventi devono essere indirizzati alla ricostituzione ambientale e al recupero delle condizioni di equilibrio naturale;
 - b) nel caso l'indicazione riguardi aree comprese in zone agricole del Parco, gli interventi sono indirizzati alla ricostituzione della continuità degli spazi e del paesaggio agrario.
3. Il Parco promuove gli interventi di recupero mediante la predisposizione di progetti finalizzati da attuarsi mediante accordi o convenzioni con le proprietà interessate.

Art. 47 Prevenzione incendi

Per quanto riguarda l'attività di prevenzione incendi, si fa riferimento alla L. 353/2000 (legge quadro), alla L.R.31/2008, al R.R. 05/2007, oltre che al "Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", anno 2009.

Art. 48 Viabilità e circolazione stradale

1. Le strade comprese nel territorio del Parco sono considerate nel loro complesso di rilevante interesse paesaggistico ambientale in relazione al rapporto con i centri
-

storici o di antica formazione, con il paesaggio fluviale e agrario, con gli insediamenti rurali, e con la morfologia e orografia del Parco.

2. I progetti di ampliamento o rettifica delle strade statali e provinciali, per la parte compresa nel Parco, sono sottoposti a parere del Parco.
3. Le altre strade pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico costituiscono nel loro complesso viabilità di interesse del Parco per l'accesso e fruizione pubblica dell'ambiente. Gli interventi ammessi sulle strade stesse sono limitati ad allargamento della piattaforma e rettifica dell'asse longitudinale nonché ad adeguamento dei raggi di curvatura, nel rispetto, ove possibile, del tracciato esistente.
4. I nuovi distributori di carburante, al di fuori della zona riservata alla pianificazione comunale ed alle zone di cui al successivo art. 49 comma 3.3, sono sottoposti a provvedimento amministrativo del Parco che, tramite convenzione, stabilirà le opere di compensazione e inserimento ambientale.
5. Il consolidamento delle scarpate stradali è effettuato con opere di ingegneria naturalistica o, in difetto, mediante uso di materiali locali o tradizionali.

Art. 49 *Infrastrutture, reti di distribuzione, impianti e rete stradale*

1. Orientamento

- 1.1. La continuità e l'integrità delle aree naturali e agricole del Parco costituiscono elementi fondamentali del territorio.
- 1.2. All'obiettivo di assicurare tale finalità primaria consegue che le infrastrutture, le reti, le opere viarie, gli impianti e le altre opere di interesse pubblico, qualora effettivamente necessarie e non altrimenti localizzabili al di fuori del perimetro del Parco, possono essere realizzate purché non compromettano i valori ambientali, agricoli, ecologici e paesaggistici in modo irreversibile e permanente e siano progettate ed eseguite in conformità ai criteri e indirizzi di cui al presente articolo.

2. Indirizzo

- 1.1. Fatte salve le opere espressamente autorizzabili dalle norme di attuazione del piano, non possono essere realizzate nuove infrastrutture ed impianti, pubblici e privati, nelle zone di cui agli articoli 19, 20, 21, 22.
-

2.2 Lungo il corso del fiume Adda e dei corsi d'acqua naturali o artificiali, fatta eccezione per le zone di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22, è ammessa la possibilità di realizzare centraline idroelettriche, in presenza di salti idraulici.

Per tali impianti, oltre a quanto previsto dal precedente comma 1.2, le connesse procedure di VIA e verifica di assoggettabilità, dovranno verificare che il progetto risponda ai seguenti obiettivi:

- salvaguardare l'ambiente fluviale sia sotto l'aspetto della tutela della biodiversità e della naturalità, sia sotto il profilo della tutela della fruizione ambientale e turistica;
- non dovrà essere alterata la morfologia fluviale, il valore naturalistico e paesaggistico del corso d'acqua interessato e non si dovrà creare una discontinuità dell'ecosistema fluviale.

Per i suddetti impianti, a prescindere dalla loro localizzazione, andrà attivata la Valutazione di Incidenza rivolta alla tutela dell'ambiente fluviale esaminato nel suo complesso, in quanto corridoio primario della rete ecologica, la cui funzionalità è indispensabile alla buona conservazione dei Siti di Natura 2000, degli habitat e delle specie.

L'utilizzazione o l'attraversamento di terreni del Parco per la posa di elettrodotti, oleodotti, gasdotti e simili, e relative centraline e cabine, nonché lo sviluppo, il potenziamento, la modificazione di ubicazione o di percorso di quelli esistenti, i nuovi impianti o la modificazione di impianti esistenti di fognatura e altri impianti di distribuzione di livello locale, ove ammessi, devono essere realizzati preferibilmente nel sottosuolo o in modo tale da non costituire danno ambientale o effetto di barriera e interruzione di corridoi ecologici e agricoli.

2.3 Le opere di cui al comma precedente sono ammesse a condizione che non siano diversamente realizzabili, se non mediante attraversamento o utilizzazione di aree comprese nel Parco.

2.4 I depuratori e gli altri impianti tecnologici sono realizzabili in conformità al Piano d'Ambito e con le disposizioni dell'Autorità di Bacino.

2.5 La realizzazione di nuovi impianti e infrastrutture di rilevante impatto paesaggistico è subordinata a convenzione con il Parco. La convenzione prevede:

- le opportune iniziative di mitigazione ambientale;
 - gli interventi di carattere compensativo;
-

-
- i termini, le modalità e le garanzie, anche fideiussorie, per l'esecuzione di tutti gli obblighi assunti dal proponente l'opera.

2.6 La progettazione e la realizzazione di opere e infrastrutture è informata ai seguenti principi:

- a) riduzione al minimo delle aree occupate;
- b) recupero, ove possibile, di aree già occupate da impianti e/o infrastrutture dismessi;
- c) ripristino e compensazione dei valori ambientali e paesaggistici vulnerati, con tempi e modalità dettati nelle convenzioni di cui al punto 2.5 del presente articolo;
- d) modalità d'esecuzione dell'opera che arrechino il minor disturbo sia all'ambiente naturale e agricolo sia agli insediamenti antropici limitrofi;
- e) progettazione e realizzazione delle opere con utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili.

3. *Prescrizioni*

- 3.1. I nuovi progetti di attraversamento dei fiumi Adda e Serio devono prevedere, in via prioritaria, il potenziamento degli attraversamenti esistenti. In ogni caso deve essere evitato l'attraversamento nelle zone naturalistiche e nei Siti Natura 2000.
 - 3.2. I progetti di nuove costruzioni o modificazioni di elettrodotti, oleodotti, autostrade, superstrade e linee ferroviarie devono prevedere misure e interventi di protezione, anche dal rumore, delle aree limitrofe, realizzate preferibilmente con adeguate barriere vegetali.
 - 3.3. L'installazione di nuovi impianti per l'erogazione di carburante, di qualsiasi genere, è vietata nelle zone di cui agli articoli 16, 19, 20, 21, 22, 23, 34 e 35.
 - 3.4 Ai sensi del punto 2.2 della d.g.r. 3298/2012 "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia" nelle more dell'adozione dell'atto regionale di adozione delle aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il Parco valuta lo specifico procedimento autorizzativo, basando l'istruttoria su criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità.
-

In particolare per gli impianti fotovoltaici ubicati al suolo:

- a) il Parco effettua l'istruttoria evidenziando per l'area sede dell'impianto, i potenziali danni all'ecosistema, alla connettività ecologica e la compromissione degli elementi naturali che caratterizzano il paesaggio;
- b) in via prioritaria preferenziale dovranno essere prese in considerazione localizzazioni in aree che non presentano caratteri di elevato pregio ambientale, naturalistico e paesaggistico, in particolare i siti rete natura 2000, le zone naturalistiche, gli ambiti assoggettati a tutela ai sensi dell'art. 136 del D.L.vo 42/2004, valutata la loro sensibilità dal punto di vista idrogeologico, ecosistemico, paesaggistico e per la tutela della biodiversità;
- c) l'esito dell'istruttoria di cui alla precedente lettera a) valuta la sostenibilità ecosistemica e paesaggistica dei danni potenziali e, ove necessario, prescrive le soluzioni di mitigazione/compensazione. Il parere favorevole alla realizzazione degli impianti è condizionato all'impegno del proponente alla dismissione delle infrastrutture impiantistiche e di rete e al ripristino dello stato originario dei luoghi.

Per gli impianti situati su edifici, il Parco, nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, valuta l'impatto visuale in relazione al contesto paesaggistico.

3.5 Gli impianti idroelettrici sono collocati in modo da ridurre il più possibile le interferenze con il paesaggio e, dove possibile, devono essere schermati da adeguate fasce vegetali. Sono in ogni caso previste iniziative di mitigazione ambientale da definire con la convenzione di cui al punto 2.5.

Art. 50 Attività di smaltimento e recupero rifiuti

Fatto salvo quanto previsto ai commi successivi, non è ammessa in tutto il territorio del Parco la realizzazione di discariche di rifiuti urbani e assimilabili, e speciali. Sono altresì vietati gli impianti di compostaggio dei rifiuti e gli impianti di incenerimento. È vietato lo spandimento di fanghi di depurazione nelle zone di cui agli artt. 16, 19, 20, 21, 22, 23 e 33.

1. I Centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, devono essere realizzati preferibilmente nelle zone I.C. Possono essere valutate localizzazioni in zona agricola alle seguenti condizioni
 - a) sia verificato che all'interno delle zone I.C. non esistono zone idonee ad ospitare i Centri di raccolta;

-
- b) il luogo ove localizzare il centro di raccolta sia preferibilmente posto nelle vicinanze di altri impianti o strutture pubbliche esistenti;
 - c) non vi siano incompatibilità con esigenze di tutela dell'ambiente;
 - d) la scelta della localizzazione sia preceduta da una verifica sulla viabilità di accesso e dei servizi connessi (elettricità ed acqua);
 - e) il progetto sia adatto alle funzioni e alle esigenze effettivamente necessarie;
 - f) siano finanziate e realizzate le opere di inserimento, mitigazione e compensazione ambientale, da concordare con il Parco a mezzo di specifica convenzione.
2. Gli impianti di deposito temporaneo e gli impianti di recupero dei per il trattamento dei materiali rifiuti provenienti da scavi e demolizioni, possono essere localizzati in zona IC, in conformità con gli strumenti urbanisti comunali e nel rispetto delle previsioni e pianificazioni sovra comunali;

Art. 51 Vigilanza e repressione degli interventi abusivi

- 1. Il Direttore del Parco ordina la sospensione cautelativa degli interventi contrari ai divieti e alle prescrizioni imposti dalla legge, dal piano territoriale, dai piani di settore e dai regolamenti o quando risulti che l'esecutore dell'intervento non agisce in base a provvedimento emesso dal Parco ovvero quando risulti che l'esecutore dell'intervento agisce in difformità dal provvedimento abilitativo rilasciato dal Parco comunque denominato.**
- 2. Gli effetti dell'ordinanza di sospensione cessano ove non sia contestata l'infrazione nei termini previsti dall'articolo 14 della legge 689/1981.**

Art. 51 bis Sanzioni amministrative

- 1. Alla violazione dei divieti o delle prescrizioni previste dalle leggi e regolamenti in materia di parchi e aree protette o contenute nelle norme del piano territoriale, dei piani di settore o dei regolamenti si applicano le sanzioni previste dagli articoli 28, 29 e 30 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86.**
-

-
- 2. Nel caso di interventi sottoposti ad autorizzazione, concessione o denuncia al Parco ai sensi delle norme del piano territoriale, dei piani di settore o dei regolamenti del Parco, si applicano le medesime sanzioni, qualora l'intervento sia eseguito in assenza o in difformità dai provvedimenti suddetti.**
 - 3. La sanzione è irrogata dal soggetto individuato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 5.12. 1983, n. 90.**
 - 4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti al Parco.**
 - 5. Il soggetto individuato a norma dell'articolo 3 della legge regionale 5.12.1983, n. 90, oltre alla ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 689/1981, emette, ove previsto dalla legge, anche ordinanza di rimessione in pristino o recupero ambientale, contenente eventuali prescrizioni vincolanti da osservarsi da parte del contravventore o del soggetto obbligato in solido.**

Art. 52 Poteri di deroga

1. Non sono consentite deroghe al PTC se non nei limiti e con le procedure previste dalla legge regionale 30 novembre 1983, n.86, art. 18.6-ter.
-

ALLEGATI

ALLEGATO A

Riserva regionale Adda Morta Lanca della Rotta

ZONE NATURALISTICHE

zone naturalistiche orientate (O):

- O.1 Bosco Cantacucca
- O.2 Morte della Pianella
- O.3 Lanca di Comazzo
- O.4 Mortone Sud
- O.5 Bosco del Mortone Nord
- O.6 Lanca di Soltarico Sud
- O.7 Morta delizie Ovest
- O.8 Morta Zerbaglia Sud
- O.9 Bosco e Morta Ramelli Sud
- O.10 Morta Mezzano Est
- O.11 Morta Bertonico Sud
- O.12 Spiagge Fluviali di Boffalora
- O.13 Alneto e Adda Morta del Boscone
- O.14 Adda Morta di Pizzighettone Sud

zone naturalistiche parziali botanica (B)

- B.1 Bosco cava de Poli
- B.2 Bosco Pianella
- B.3 Bosco del Nicedo
- B.4 Lanca e saliceto del Calandrone
- B.5 Bosco di Bisnate
- B.6 Bosco del Mortone Sud
- B.7 Bosco Gilli
- B.8 Bosco della Colonia Caccialanza
- B.9 Bosco del Costino
- B.10 Morta di Soltarico
- B.11 Bosco dei ginepri
- B.12 Bosco di mezzo, Bosco del Tram
- B.13 Bosco ripariale al Boscone
- B.14 Adda Morta del Bosco Gerola

zone naturalistiche parziali zoologica (Z)

- Z.1 Lanca del Moione
 - Z.2 Bosco Fornace
 - Z.3 Mortone Nord
 - Z.4 Lanca di Soltarico Sud
 - Z.5 Bosco e Morta Delizie Nord
 - Z.6 Morta Delizie sud
 - Z.7 Bosco e Morta Zerbaglia
 - Z.8 Bosco e Morta Ramelli Nord
 - Z.9 Bosco e Morta Mezzano
 - Z.10 Morta di Bertonico Est-Ovest
 - Z.11 Adda Morta del Boscone
 - Z.12 Adda Morta di Pizzighettone Nord
 - Z.13 Palude Caselle
 - Z.14 Palude di Ca' del Bis
 - Z.15 Garzaia di cascina del Pioppo
 - Z.16 Bosco del Mortone nord
-

zone naturalistiche parziali biologica (Bi)

- Bi.1 Fontanile Merlò giovane
 - Bi.2 Lanca delle due acque e bosco Belgiardino
 - Bi.3 Morta di Abbazia Cerreto
 - Bi.4 Morta di Cavenago
 - Bi.5 Colombare
 - Bi.6 Boccasero-Giardino
 - Bi.7 Bosco della Vinzaschina
 - Bi.8 Saliceto al Rimello
 - Bi.9 Bosco Geron del Maestron
 - Bi.10 Torbiera del pra Marzi
 - Bi.11 Bosco del Chiavicone
 - Bi.12 Ripa fluviale a Maccastorna
-

ALLEGATO B**SITI DI INTERESSE COMUNITARIO**

a) Boschi e Lanca di Comazzo	C.113 – IT 2090002
b) Bosco del Mortone	C.114 – IT 2090003
c) Garzaia del Mortone	C.115 – IT 2090004
d) Garzaia di cascina del Pioppo	C.116 – IT 2090005
e) Spiagge Fluviali di Boffalora	C.117 – IT 2090006
f) Lanca di Soltarico	C.118 – IT 2090007
g) La Zerbaglia	C.119 – IT 2090008
h) Morta di Bertonico	C.120 – IT 2090009
i) Adda Morta	C.121 – IT 2090010
l) Bosco Valentino	C.122 – IT 2090011
m) Morta di Pizzighettone	C.151 – IT 20A0001

ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

a) Garzaie del Parco Adda Sud	IT 2090502
b) Spinadesco	IT 20A0501

ALLEGATO C**EMERGENZA STORICO ARCHITETTONICA**

Abbadia Cerreto	Chiesa parrocchiale di San Pietro e San Paolo ex Abbazia del XII sec
Bertonico	Palazzo ed Arsenale Ca' Granda Cappella di san Rocco
Camairago	Castello Borromeo Santuario Madonna delle Grazie e oratorio in località Fontana Cascina San Vito Chiavica in località Bosco Rotondo
Castelnuovo Bocca d'Adda	opere idrauliche in località Chiavicone
Castiglione d'Adda	Castello Busca Serbelloni Parco Rimembranze Mulino Muzza
Castiglione d'Adda - Terranova	ponte e opere idrauliche sul canale Muzza in località Biraghina
Cavacurta	Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo ed ex convento dei Padri Serviti
Cavenago d'Adda	Santuario della Madonna della Costa
Comazzo	Villa Pertusati Durazzo con giardino Casa padronale in località Gardino Oratorio di S. Biagio in località Rossate Antico edificio a corte in località Rossate
Cornovecchio	Cascina Lardera con oratorio Cascina Castellina Chiavica arginale dello scarico della roggia Morara
Corte Palasio	Villa Trivulzio Galliero con parco
Crotta d'Adda	Villa Stanga e pertinenze
Formigara	Cascina Palazzo Trivulzio
Lodi	Cascina Portadore Alto Casa padronale con parco in località Coldana Antico ponte ad archi sul fiume Adda
Maccastorna	Rocca Viscontea con viale e pertinenze Chiesa parrocchiale Vecchio pontile di attracco del traghetto Chiavica arginale in località Casino Chiavica arginale in località cascina Presa
Maleo	Castello Trecchi con rustici e parco Cascina Bosco Trecchi con viale e cappella di San Pietro e della Beata Panacea Bastione austriaco in località. Macallè

Merlino	Castello Carcassola in località Marzano Santuario di S. Giovanni Battista al Calandrone Edificio di ferma e riparo sulla roggia Calandrone in località Cazzanello Chiusa del canale Vacchelli
Moscazzano	Cascine in località Colombare
Pizzighettone	Antiche mura Torre di Francesco I Porta del Soccorso Polveriera Chiesa e casa arcipretale di San Bassano Palazzo comunale Palazzo Cazzaniga con giardino in località Gera Ponte Trento e Trieste Cascina Tencara inferiore Cascina Tencara superiore Eremo di S.Eusebio in località Ferie
Rivolta d'Adda	Casa padronale della cascina Rancata Oratorio di San Fermo in località Paladino Resti di antico ponte sul fiume Adda
Spino d'Adda	Antico ponte ad archi sul fiume Adda Tre ponti sul canale Vacchelli
Turano Lodigiano	Cascina Nuova Cascina delle Donne Cascina S.Lorenzo Palazzo Calderara e nucleo storico adiacente
Zelo Buon Persico	ex oratorio di San Michele in località Villa Pompeiana Casa padronale con rustici e parco in località Bisnate

ALLEGATO D**IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO****AMBITI ASSOGGETTATI A TUTELA CON DECRETO MINISTERIALE**

D.Lgs 42/2004, art. 136 comma 1, lett. b):

- D.M. 27/09/1965 Comune di Pizzighettone - Tipologia del bene:
giardino via delle Case Matte - (275 S.I.B.A.)
- D.M. 25/03/1959 Comune di Pizzighettone - Tipologia del bene: parco Silva
(276 S.I.B.A.)
- D.M. 06/12/1965 Comune di Pizzighettone - Tipologia del bene: giardino in località
Tencara (274 S.I.B.A.)

AMBITI ASSOGGETTATI A TUTELA CON DECRETO MINISTERIALE

D.Lgs 42/2004, art. 136 comma 1 lett. c) e d):

- D.M. 08/01/1970 Comune di Zelo Buon Persico (271 S.I.B.A.)
- D.M. 10/10/1969 Comune di Cervignano d'Adda (365 S.I.B.A.)
- D.M. 31/07/1969 Comune di Boffalora d'Adda (360 S.I.B.A.)
- D.M. 10/10/1969 Comune di Galgagnano (366 S.I.B.A.)
- D.M. 31/07/1969 Comune di Montanaso Lombardo (362 S.I.B.A.)
- D.M. 09/05/1960 Comune di Lodi (95 S.I.B.A.)
- D.M. 29/06/1965 Comune di Pizzighettone (212 S.I.B.A.)
-

ALLEGATO E

PERCORSI DI FRUIZIONE RICONOSCIUTI A LIVELLO REGIONALE

Tracciati guida paesaggistici:

- greenway della Valle dell'Adda - tracciato di interesse naturalistico
- greenway dei Navigli Cremaschi - tracciato di interesse storico-culturale
- ciclopista delle città murate - tracciato di interesse storico-culturale
- sentiero del Po - tracciato di interesse storico-culturale
- navigazione sui fiumi Po, Adda e Mincio

Strade panoramiche:

- SS 415 Paullese (ponte sull'Adda a Bisnate)
- SS 235 di Orzinuovi
- SS 591 Cremasca (da Ripalta Guerina a Castiglione d'Adda)

ALLEGATO F

Punti di osservazione del paesaggio lombardo (comma 4, art. 27 PPR):

- paesaggio della pianura irrigua - Iodigiano
-